

Proc. Nr. 8291/2017 R.G.N.R. D.D.A.  
Proc. Nr. 1330/2019 R.G. Dib.  
Sent. n. ~~375~~ /2021



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALMI**

composto dai signori magistrati:

dott.	Gianfranco GRILLONE	Presidente
dott. ssa	Francesca MIRABELLI	Giudice
dott. ssa	Martina TUSCANO	Giudice rel.

con l'intervento della P.M. dr.ssa Giulia Pantano e dell'assistente giudiziario Paola Rizzitano, all'udienza del **10 aprile 2021** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- 1) **CHIRICO Annunziato**, nato a Taurianova l'1.05.1967, ed ivi residente alla frazione San Martino in c.da Boniti, III trv., n.9;  
*Libero, già presente*  
difeso di fiducia dagli **Avv.ti Alfredo Giovinazzo e Antonio Romeo** del foro di Palmi.
- 2) **CIANCI Carmela**, nata a Taurianova il 28.06.1953 ed ivi residente in via Carducci n. 32;  
*Libera, assente*  
difesa di fiducia dagli **Avv.ti Gaetana Serena Alvaro e Giacomo Iaria**, entrambi del foro di Reggio Calabria.
- 3) **CIANCI Damiano**, nato a Taurianova il 14.07.1940 e residente a Fonte Nuova (RM) in via C. Alvaro n. 9;  
*Agli arresti domiciliari, rinunciante*  
difeso di fiducia dall'**Avv. Cristiano Piacenti** del foro di Roma.
- 4) **CIANCI Domenico**, nato a Taurianova il 24.03.1947 e residente a Fonte Nuova (RM) in via C. Alvaro n. 9;  
*Detenuto, rinunciante*  
difeso di fiducia dall'**Avv. Guido Contestabile** del foro di Palmi.
- 5) **CIANCI Rachela**, nata a Taurianova il 03.01.1945 ed ivi residente in via Largo J.F. Kennedy n. 2;  
*Agli arresti domiciliari, rinunciante*  
difesa di fiducia dall'**Avv. Francesco Cardone** del foro di Palmi.
- 6) **FORGETTI Damiano**, nato a Taurianova il 14.05.1985 ed ivi residente in c.da Lofrima n.3;  
*Detenuto, presente in videocollegamento*  
difeso di fiducia dall'**Avv. Guido Contestabile** del foro di Palmi.

Con l'aggravante della recidiva per Chirico Annunziato<sup>2</sup>.

Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata per Cianci Damiano<sup>3</sup>.

In San Martino di Taurianova certamente dall'anno 2013 e con condotta tuttora permanente.

### Estorsioni

#### **CIANCI Domenico**

**b) reato di cui agli artt. 99 c.p., 110 c.p. e 81 cpv c.p., artt. 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art 628 comma 3 nr. 3 c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, presentandosi come il "guardiano di contrada", mediante minaccia indiretta, implicita ed indeterminata - rappresentando, da una parte, con chiare modalità intimidatorie la prosecuzione di atti intimidatori, in assenza di pagamento, dall'altro, la caratura criminale della famiglia di provenienza, avvalendosi così della forza di intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti appartenenti e/o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano - tale da esercitare una forte pressione ed ingenerare nella vittima il pericolo per la propria vita e per quella dei propri**

---

sentenza emessa dalla Pretura di Taurianova irrevocabile il 13 febbraio 1976 per violazione delle misure di prevenzione sentenza definitiva in data 25 marzo 1982 da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere; sentenza definitiva in data 29 novembre 1984 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per armi e resistenza a pubblico ufficiale; sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria irrevocabile il 20 novembre 1985 per omicidio in concorso, armi, associazione a delinquere e resistenza a pubblico ufficiale sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria irrevocabile il 29 gennaio 1988 per estorsione, danneggiamento e armi; sentenza del Tribunale di Palmi irrevocabile il 29 gennaio 1989 per omessa denuncia di materie esplodenti; sentenza del Tribunale di Palmi sezione distaccata di Cinquefrondi, irrevocabile il 3 ottobre 2009, per violenza privata in concorso; condanna definitiva in data 25 marzo 1982 da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere; una condanna per tentata estorsione in concorso irrevocabile in data 11 gennaio 1982 da parte della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria; altra condanna, sempre per associazione a delinquere e sequestro di persona a scopo di estorsione da parte della Corte di Assise di Appello di Milano irrevocabile in data 15 dicembre 1984; una condanna per armi dalla Corte di Appello di Reggio Calabria divenuta definitiva in data 6 dicembre 1985; una condanna per armi e per sequestro di persona a scopo estorsivo da parte della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 27 aprile 1988; infine una sentenza di condanna per associazione a delinquere, omicidio doloso e resistenza a pubblico ufficiale dalla Corte di Assise di Appello di Messina, irrevocabile il 25 gennaio 1989.

<sup>2</sup> sentenza del Tribunale di Palmi irrevocabile il 2 gennaio 1989 per omessa denuncia di materie esplodenti; sentenza del Tribunale di Palmi sezione distaccata di Cinquefrondi, irrevocabile il 3 ottobre 2009, per violenza privata in concorso; condanna definitiva in data 25 marzo 1982 da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere; una condanna per tentata estorsione in concorso irrevocabile in data 11 gennaio 1982 da parte della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria; altra condanna, sempre per associazione a delinquere e sequestro di persona a scopo di estorsione da parte della Corte di Assise di Appello di Milano irrevocabile in data 15 dicembre 1984; una condanna per armi dalla Corte di Appello di Reggio Calabria divenuta definitiva in data 6 dicembre 1985; una condanna per armi e per sequestro di persona a scopo estorsivo da parte della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 27 aprile 1988; infine una sentenza di condanna per associazione a delinquere, omicidio doloso e resistenza a pubblico ufficiale dalla Corte di Assise di Appello di Messina, irrevocabile il 25 gennaio 1989.

<sup>3</sup> condanna definitiva in data 25 marzo 1982 da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere; una condanna per tentata estorsione in concorso irrevocabile in data 11 gennaio 1982 da parte della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria; altra condanna, sempre per associazione a delinquere e sequestro di persona a scopo di estorsione da parte della Corte di Assise di Appello di Milano irrevocabile in data 15 dicembre 1984; una condanna per armi dalla Corte di Appello di Reggio Calabria divenuta definitiva in data 6 dicembre 1985; una condanna per armi e per sequestro di persona a scopo estorsivo da parte della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 27 aprile 1988; infine una sentenza di condanna per associazione a delinquere, omicidio doloso e resistenza a pubblico ufficiale dalla Corte di Assise di Appello di Messina, irrevocabile il 25 gennaio 1989.

**2) FORGETTI Domenico**, quale partecipa alla cosca Cianci-Hanoman- Maio imperante in San Martino di Taurianova e zone limitrofe con il compito di:

- assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (in primis quelle del boss detenuto Cianci Domenico e di Cianci Damiano) nell'interesse dell'intera organizzazione criminale;
- operare nel settore delle estorsioni ai danni, tra gli altri, di Zerbi Domenico e del suo fattore Condò Matteo nonché degli imprenditori Aquino Celeste ed Aquino Salvatore;
- operare altresì nel settore dei danneggiamenti a mezzo incendio, al fine di indurre la vittima al pagamento di somme imposte dal sodalizio di appartenenza. Più in generale cooperava con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

**3) MAVRICI Giuseppe**, quale partecipa alla cosca Cianci-Hanoman- Maio imperante in San Martino di Taurianova e zone limitrofe con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (in primis quelle del boss detenuto Cianci Domenico e di Cianci Damiano) nell'interesse dell'intera organizzazione criminale; con compiti operativi nel settore delle estorsioni ai danni, tra gli altri, di Nava Domenico e Savoia Giuseppe. Più in generale cooperava con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

**4) CIANCI Rachela**, quale partecipa alla cosca Cianci-Hanoman- Maio imperante in San Martino di Taurianova e zone limitrofe con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (in primis quelle del boss detenuto Cianci Domenico); con il compito di "cassiera", essendo deputata a custodire il denaro di provenienza delittuosa, compendio delle attività estorsive del sodalizio mafioso; e di intestataria fittizia, essendosi prestata a figurare formalmente quale proprietaria di alcuni terreni, in realtà nella disponibilità del fratello e capo-cosca Cianci Domenico. Più in generale cooperava con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

**5) GLIGORA Concettina**, quale partecipa alla cosca Cianci-Hanoman- Maio imperante in San Martino di Taurianova e zone limitrofe con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati e di eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (in primis quelle del boss detenuto Cianci Domenico). Più in generale cooperava con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

**6) FORGETTI Damiano**, quale partecipa alla cosca Cianci-Hanoman- Maio imperante in San Martino di Taurianova e zone limitrofe con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati e di eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (in primis quelle del boss detenuto Cianci Domenico) e con compiti operativi nel settore delle estorsioni. Più in generale cooperava con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

**7) CHIRICO Annunziato**, quale partecipa alla cosca Cianci-Hanoman- Maio imperante in San Martino di Taurianova e zone limitrofe con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati e di dirimere eventuali problematiche e di eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (in primis quelle del boss detenuto Cianci Domenico) e con compiti operativi nel settore delle estorsioni; lo stesso è peraltro deputato a mantenere i rapporti di alleanza con la famiglia mafiosa Zappia nella spartizione dei proventi derivanti da attività estorsiva ai danni di imprese aggiudicatari di commesse pubbliche.

Con l'aggravante dell'aver promosso, diretto ed organizzato l'associazione di stampo mafioso denominata "cosca Cianci-Hanoman-Maio" per Cianci Damiano.

Con l'aggravante per tutti gli associati dell'aver preso parte ad un'associazione armata.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> sentenza emessa dalla Pretura di Taurianova irrevocabile il 17 febbraio 1975 per lesioni colpose; sentenza emessa dal Tribunale di Palmi definitiva il 6 dicembre 1976 per violazione delle misure di prevenzione;

familiari, costringendo il proprietario Zerbi Domenico ed il di lui fattore Condrò Matteo a concedergli la "guardiania" dei fondi contrassegnati al catasto al foglio 16 particelle 50, 260, 261, 262 e 263, siti in contrada Camao di San Martino di Taurianova e a consegnare una somma di denaro pari ad euro 250,00 al mese, si procurava la disponibilità del denaro con altrui danno.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico.

Con l'aggravante della minaccia o violenza posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art 416 bis c.p. ovvero della cosca Cianci-Maio-Hanoman.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in un periodo in cui era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e/o nei tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della stessa.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza ovvero la cosca Cianci-Maio-Hanoman.

In San Martino di Taurianova dall'anno 2010 e con condotta tuttora permanente (*colloqui carcerari del 1 aprile 2014, 8 aprile 2014, 24 aprile 2014*).

#### **CIANCI Domenico, CIANCI Damiano e MAVRICI Giuseppe**

c) reato di cui agli artt. 99 c.p., 110 c.p. e 81 cpv c.p., artt. 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art 628 comma 3 nr. 3 c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, presentandosi come il "guardiano di contrada", mediante minaccia indiretta, implicita ed indeterminata - rappresentando, da una parte, con chiare modalità intimidatorie la prosecuzione di atti intimidatori, in assenza di pagamento, dall'altro, la caratura criminale della famiglia di provenienza, avvalendosi così della forza di intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti appartenenti e/o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano - tale da esercitare una forte pressione ed ingenerare nella vittima il pericolo per la propria vita e per quella dei propri familiari, costringendo Savoia Giuseppe a consegnare nelle casse della famiglia mafiosa Cianci la somma di euro 250,00 al mese si procuravano la disponibilità del denaro con altrui danno.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico.

Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata per Cianci Damiano.

Con l'aggravante della minaccia o violenza posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art 416 bis c.p. ovvero della cosca Cianci-Maio-Hanoman.

Con l'ulteriore aggravante per Cianci Domenico di aver commesso il fatto in un periodo in cui era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e/o nei tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della stessa.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza ovvero la cosca Cianci-Maio-Hanoman In San Martino di Taurianova certamente dall'anno 2010 e con condotta tuttora permanente (*colloqui carcerari dell'8 aprile 2014, 17 aprile 2014, 20 giugno 2014*).

#### **CIANCI Domenico, CIANCI Damiano e MAVRICI Giuseppe**

**d) reato di cui agli artt. 99 c.p., 110 c.p. e 81 cpv c.p., artt. 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art 628 comma 3 nr. 3 c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203**, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia indiretta, implicita ed indeterminata, rappresentando, da una parte, con chiare modalità intimidatorie l'inizio di atti minatori (furti e danneggiamenti nel cantiere), in assenza di pagamento, dall'altro, la caratura criminale della famiglia di provenienza, avvalendosi così della forza di intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti appartenenti e/o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata *'ndrangheta* e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, costringendo il titolare dell'azienda Oliveri Giuseppe, aggiudicataria dell'appalto pubblico di rifacimento del marciapiede lungo il tratto di strada che dal bivio della S.P. 1 (ex stradale 111) conduceva alla frazione di San Martino a consegnare loro nelle casse della famiglia mafiosa una somma imprecisata di denaro quale "tangente", si procuravano la disponibilità del denaro con altrui danno.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico.

Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata per Cianci Damiano.

Con l'aggravante della minaccia o violenza posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art 416 bis c.p. ovvero della cosca Cianci-Maio-Hanoman.

Con l'ulteriore aggravante per Cianci Domenico di aver commesso il fatto in un periodo in cui era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e/o nei tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della stessa.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza ovvero la cosca Cianci-Maio-Hanoman In San Martino di Taurianova in epoca antecedente e prossima al marzo 2014 e con condotta tuttora permanente (*colloqui carcerari del 16 maggio 2014 e 3 giugno 2014*).

#### **CIANCI Domenico e MAVRICI Giuseppe**

**e) reato di cui agli artt. 99 c.p., 110 c.p. e 81 cpv c.p., artt. 56 e 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art 628 comma 3 nr. 3 c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203**, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia indiretta, implicita ed indeterminata, rappresentando, da una parte, con chiare modalità intimidatorie l'inizio di atti minatori (furti e danneggiamenti), in assenza di pagamento, dall'altro, la caratura criminale della famiglia di provenienza, avvalendosi così della forza di intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti appartenenti e/o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata *'ndrangheta* e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, costringendo Nava Domenico a consegnare loro una somma imprecisata di denaro nonché una rete per serre senza corrispondere il corrispettivo, compivano atti univocamente diretti a procurarsi un ingiusto profitto, consistito nell'acquisizione di denaro e della rete, con altrui danno, non riuscendo nel loro intento solo per la opposizione della vittima.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico.

Con l'aggravante della minaccia o violenza posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art 416 bis c.p. ovvero della cosca Cianci-Maio-Hanoman.

Con l'ulteriore aggravante per Cianci Domenico di aver commesso il fatto in un periodo in cui era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e/o nei tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della stessa.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza ovvero la cosca Cianci-Maio-Hanoman In San Martino di Taurianova certamente dall'anno 2014 e con condotta tuttora permanente (*colloqui carcerari dell'8 aprile 2014, 17 aprile 2014 e 16 maggio 2014*).

#### **CIANCI Domenico e GLIGORA Concettina**

**f) reato di cui agli artt. 99 c.p., 110 c.p. e 81 cpv c.p., artt. 56 e 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art 628 comma 3 nr. 3 c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203**, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia indiretta, implicita ed indeterminata, rappresentando, da una parte, con chiare modalità intimidatorie l'inizio di atti minatori (furti e danneggiamenti), in assenza di pagamento, dall'altro, la caratura criminale della famiglia di provenienza, avvalendosi così della forza di intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti appartenenti e/o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata *'ndrangheta* e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, costringendo Aquino Celeste, titolare della ditta Aquinflora, e il di lui padre Aquino Salvatore a consegnare loro la somma di euro 5.000,00, compivano atti univocamente diretti a procurarsi un ingiusto profitto, consistito nell'acquisizione di denaro, con altrui danno.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico.

Con l'aggravante della minaccia o violenza posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art 416 bis c.p. ovvero della cosca Cianci-Maio-Hanoman.

Con l'ulteriore aggravante per Cianci Domenico di aver commesso il fatto in un periodo in cui era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e/o nei tre anni successivi alla cessazione dell'esecuzione della stessa.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza ovvero la cosca Cianci-Maio-Hanoman In San Martino di Taurianova in epoca antecedente e successiva al giugno 2014 (*colloquio carcerario del 20 giugno 2014*).

#### **Intestazioni fittizie**

#### **CIANCI Domenico e CIANCI Carmela**

**g) reato previsto e punito dagli artt. 110, c.p., 12 *quinquies*, D.L. n. 306/92, 7 L. n. 203/91**, perché agendo in concorso tra loro, con la finalità di avvantaggiare l'attività della 'ndrina Cianci, intestavano fittiziamente la titolarità di un'autovettura tipo Volkswagen Golf targato CP375AE a Cianci Carmela, al fine eludere le disposizioni di legge che consentono il sequestro e la confisca dei beni in materia di misura di prevenzione, ovvero, per agevolare il riciclaggio dei proventi dell'attività di estorsione ed altri delitti contro il patrimonio, cui gli esponenti del sodalizio criminale erano dediti.

Fatti aggravati, in quanto consumati avvalendosi delle condizioni di associati mafiosi di Cianci Domenico e Cianci Carmela ed anche al fine di agevolare l'attività dell'associazione di appartenenza.

Con l'aggravante della recidiva per Cianci Carmela.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per Cianci Domenico.

In Palmi, in data 21 dicembre 2018 (*colloqui carcerari del 16 maggio 2014 e 3 giugno 2014, verbale di sommarie informazioni*).

**Parti civili identificate in:**

- **Regione Calabria**, in persona del Presidente *pro tempore*, difesa di fiducia dall'Avv. Michele Rausei del foro di Reggio Calabria.
- **Città metropolitana di Reggio Calabria**, in persona del sindaco *pro tempore*, difesa di fiducia dall'Avv. Salvatore Antonio Lopresti del foro di Reggio Calabria.
- **Comune di Taurianova**, in persona del sindaco *pro tempore*, difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzina Mandaglio del foro di Palmi.

***Le parti così concludevano:***

**Il Pubblico Ministero:**

- Per Cianci Domenico: condanna alla pena di anni 11 di reclusione ed € 9.000 di multa;
- Per Cianci Damiano: condanna alla pena di anni 19 di reclusione;
- Per Mavrici Giuseppe: condanna alla pena di anni 13 di reclusione;
- Per Forgetti Damiano: condanna alla pena di anni 10 di reclusione;
- Per Forgetti Domenico: condanna alla pena di anni 10 di reclusione;
- Per Gligora Concettina: per i capi a) e f) condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione; per il capo h) assoluzione ai sensi dell'art. 530 II co. c.p.p.;
- Per Chirico Annunziato: condanna alla pena di anni 10 di reclusione;
- Per Cianci Rachela: condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione;
- Per Cianci Carmela: condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;
- Per Oliveri Giuseppe: condanna alla pena di anni 3 di reclusione;
- Confisca dei beni meglio identificati ai capi H), capo G) capo I);
- Trasmissione atti per falsa testimonianza di Savoia Giuseppe e Nava Domenico.

**Le parti civili:** si riportano alle conclusioni scritte

**Difesa di Mavrici Giuseppe:** assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non averlo commesso;

**Difesa di Chirico Annunziato:** assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;

**Difesa di Cianci Rachela:** assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;

**Difesa di Oliveri Giuseppe:** assoluzione perché il fatto non sussiste o con la formula ritenuta di giustizia;

**Difesa di Cianci Damiano:** assoluzione per non avere commesso il fatto e in subordine assoluzione con formula dubitativa;

**Difesa di Cianci Carmela:** assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena e benefici di legge;

**Difesa di Forgetti Damiano, Forgetti Domenico, Gligora Concetta e Cianci Domenico:** assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché non costituisce reato poiché scriminato previa riqualificazione della condotta associativa nella fattispecie prevista e punita dall'art. 418 c.p.p.;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del **24 settembre 2019** il G.u.p. distrettuale rinviava a giudizio i predetti imputati per rispondere dei reati loro ascritti in epigrafe. Questo l'*iter* processuale:

- **22.11.2019:** dichiarazione di assenza delle parti; apertura del dibattimento e ammissione delle prove;
- **29.01.2020:** assenti giustificati testi Amore e Catalano; spontanee dichiarazioni dell'imputato Forgetti Damiano;

- **21.02.2020:** esame testi del P.m.: Vice Quest. Catalano Fabio, Ass. Capo Pantaleo Paolo e Isp. Capo Anastasi Francesco (con acquisizione della nota a sua firma); rinuncia del P.m. al teste Caprera e revoca dell'ordinanza ammissiva *in parte qua*; richiesta di citazione del teste Isp. Fidale; opposizione delle difese e accoglimento dell'istanza da parte del Tribunale (v. pag. 41 del verbale trascrittivo dell'udienza);
- **18.03.2020:** rinvio covid;
- **03.04.2020:** rinvio covid;
- **08.05.2020:** rinvio covid;
- **22.06.2020:** esame teste del P.m., Isp. Fidale Pasquale;
- **24.07.2020:** prosecuzione dell'esame del teste Fidale e controesame;
- **10.09.2020:** deposizione del CTU, Sposato Eugenio; prosecuzione del controesame del teste Fidale;
- **04.11.2020:** controesame del teste Fidale;
- **20.11.2020:** spontanee dichiarazioni dell'imputato Forgetti Damiano;
- **13.01.2021:** esame testi a discarico di Cianci Rachela (Santoro Luciano, con acquisizione della consulenza a sua firma e di altra produzione documentale della difesa), di Gligora Concettina (Grimaldi Massimo e Avignone Maria) di Giuseppe (Papaiani Francesco);
- **20.01.2021:** esame dei testi a discarico di Chirico Annunziato (Milicia Antonio, con acquisizione della sua consulenza e dei cd video, Chirico Giuseppe Rocco e Squillace Annunziato); rinuncia della difesa agli altri testi di lista, eccezion fatta per Vaccari Gaetano;
- **27.01.2021:** esame dei testi a discarico di Mavrici Giuseppe (Nava Domenico, Savoia Giuseppe, con acquisizione delle fatture poste in visione al teste e Forgetti Concetta); rinuncia della difesa al teste Vaccari; richiesta di acquisizione delle s.i.t. rese dall'imputato Oliveri e accoglimento dell'istanza da parte del Tribunale, trattandosi oltretutto di corpo del reato;
- **17.02.2021:** esame del teste a discarico di Oliveri Giuseppe: Galluccio Maurizio; acquisizione dei verbali di interrogatorio degli imputati ex art. 513 c.p.p.;
- **03.03.2021:** rinvio stante l'accoglimento della richiesta difensiva di un termine per l'esame degli atti depositati dal P.M nella giornata precedente presso la cancelleria;
- **17.03.2021:** osservazioni difensive sulla produzione del p.m., rigetto delle eccezioni e acquisizione della produzione documentale da parte del Tribunale;
- **24.03.2021:** requisitoria del p.m.; discussione dell'Avv. Caccamo per Mavrici Giuseppe;
- **26.03.2021:** discussione dell'Avv. Romeo e dell'Avv. Giovinazzo per Chirico Annunziato; discussione dell'Avv. Cardone per Cianci Rachela;
- **9.04.2021:** discussione dell'Avv. Piacenti per Cianci Damiano; discussione dell'Avv. Contestabile, per delega del Avv. Catalano, con deposito di memorie scritte; discussione dell'Avv. Iaria per Cianci Carmela; discussione dell'Avv. Guido Contestabile per Forgetti Domenico, Forgetti Damiano, Gligora Concettina e Cianci Domenico; rinvio per repliche del P.M.;
- **10.4.21:** repliche del P.M. e lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Premessa

Il presente processo è stato definito più volte, nel corso dell'istruttoria, la *naturale prosecuzione* del procedimento penale *Vecchia Guardia*, nell'ambito del quale Cianci Domenico era stato condannato in qualità di capo dell'associazione mafiosa "Cianci-Maio-Hanoman" operante sul territorio di San Martino di Taurianova.

Il riferimento è assolutamente calzante per le considerazioni di cui si dirà.



Il materiale probatorio su cui si fonda il presente giudizio è essenzialmente costituito dalle intercettazioni captate presso la casa circondariale di Palmi, ove *medio tempore* Cianci Domenico era stato posto in custodia cautelare a seguito dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento *Vecchia Guardia*; sebbene ivi ristretto, il capo cosca avrebbe continuato con pervicacia ad impartire ordini e direttive ai sodali, al fine di garantire il mantenimento egemonico del gruppo indebolito dall'assenza della sua guida sul territorio.

Si innestava così una nuova indagine che, tesaurizzando le conclusioni cui era giunta la precedente, avrebbe consentito di disvelare nuovi innesti, tra gli appartenenti alla cosca, sinora ignoti agli inquirenti.

Il momento di fibrillazione, che il gruppo stava attraversando, avrebbe imposto l'immediata operatività degli accoliti, sin ora rimasti nell'ombra, i quali, dietro le direttive impartite dal Cianci, nel corso dei colloqui carcerari, avrebbe agito sul territorio garantendo la circolazione delle informazioni e perpetrando il sistema estorsivo atavico e vessatorio che connotava il *modus operandi* del sodalizio.

L'istruttoria ha sostanzialmente confermato il costruito accusatorio, discostandosene solo per le posizioni di Gligora Concettina e Nunzio Chirico - cui si è data una diversa lettura - nonché in merito alle intestazioni fittizie di cui ai capi g) e i), rispetto alle quali si è addivenuti ad una pronuncia di proscioglimento.

Stante la complessità delle imputazioni, ai fini di una migliore intellegibilità, il corpo della sentenza è stato diviso in paragrafi, rubricati per i diversi titoli di reato ascritti agli imputati ed enunciati in un ordine diverso da quello contenuto negli atti introduttivi del giudizio in quanto ritenuto dal Tribunale più funzionale alla redazione della motivazione: si è, pertanto, deciso di principiare dai reati fine, per rendere la dimensione plastica del fenomeno mafioso e, ravvisatane la sussistenza, addivenire così alla descrizione delle condotte associative.

## 2. Le estorsioni

Esse rappresentano da sempre i tipici reati fine delle consorterie di stampo mafioso in quanto fonte di approvvigionamento delle ricchezze e strumento per imporre la propria forza intimidatoria.

Anche per la cosca Cianci costituiscono, com'è emerso dal tenore dei dialoghi intercettati, la fisiologica e ordinaria modalità di attuazione del programma criminoso.

Cianci ne è ben consapevole e difatti, nonostante si trovi ristretto in regime di detenzione cautelare, non si esime dall'impartire direttive ai suoi sodali in visita, indicando loro il nominativo delle vittime e le somme da pretendere; a loro volta i parenti gli riferiscono degli esiti delle missive trasmesse all'esterno e, in taluni, casi si comprende abbiano altresì provveduto all'esazione della somma estorsiva.

Quello che emerge è un fenomeno dilagante e trasversale che coinvolge proprietari terrieri, piegati alle leggi della guardiania, ma anche imprenditori, vessati per pochi metri di materiali di risulta o costretti al pagamento di "mazzette" per lo svolgimento di lavori pubblici.

A queste richieste le vittime cedono per *quieto vivere* senza che sia nemmeno necessario, da parte degli estorsori, l'ostentazione di condotte palesemente intimidatorie: è sufficiente - tanto è forte radicata e penetrante nel territorio - evocare la forza intimidatoria del gruppo criminale per coartare la volontà dei soggetti estorti, inermi e rassegnati di fronte a queste consolidate prassi criminali.

La giurisprudenza di legittimità ha declinato questa peculiare fenomeno in termini di "estorsione ambientale", chiarendo che per essa deve intendersi *quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio*

*e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima*” (Cass. Pen., Sez. II, nr. 53652/2014, Bonasorta, Rv. 26163201).

La capacità di intimidazione della cosca è così evidente e palpabile che, nel corso del processo, le accertate vittime, sentite quali testimoni (il riferimento è a Domenico Nava e a Giuseppe Savoia originariamente sentiti come persone offese dagli investigatori e, in esito a quella audizione, sospettati di avere reso dichiarazioni reticenti e conseguentemente iscritti e indagati per favoreggiamento; avevano dunque reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui prima di assumere quella di indagati ex art 378 c.p. e, dunque, senza aver ricevuto l’avviso ex art. 64 lett. c) c.p.p.)<sup>4</sup>, hanno reso dichiarazioni palesemente inattendibili.

Venendo ai singoli episodi estorsivi, è stato indubbiamente provato il coinvolgimento di Cianci Domenico, nel ruolo di mandante e di Cianci Damiano e Mavrì Giuseppe, quali concreti esecutori dei mandati estorsivi.

Per tutti, si ritiene condivisibile la contestazione delle aggravanti del metodo mafioso e di quella di cui all’art. 629 co. 2 c.p. nella parte in cui rinvia all’art. 628 co. 3 nr. 3 c.p.

Sull’aggravante del metodo mafioso, si rammenta che, come nei casi sottoposti al vaglio di questo Tribunale, *“nel reato di estorsione integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l’utilizzo di un messaggio intimidatorio anche “silente”, cioè privo di richiesta, qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia”* (Cass. Pen., Sez. II, 15.5.2015, nr. 20187).

Sulla aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all’associazione di tipo mafioso si rinvia *infra* a quanto si dirà nel paragrafo dedicato all’associazione e alla posizione dei singoli associati.

Di seguito si procederà all’analisi dei singoli episodi delittuosi seguendo l’ordine scelto dalla pubblica accusa nella redazione del capo d’imputazione.

### ***2.1 Capo B) estorsione in danno di Zerbi Domenico e del suo fattore Condò Matteo perpetrata da Cianci Domenico***

Le fonti di prova offerte dall’accusa a riprova dell’esistenza di una condotta estorsiva, protratta nei confronti di Zerbi Domenico e del suo fattore Condò Matteo, sono rappresentate dai colloqui carcerari dell’uno, dell’otto e del ventiquattro aprile 2014.

Nel primo dei colloqui sopra menzionati, il detenuto Domenico Cianci riceveva in visita la sorella Cianci Antonietta, la compagna Gligora Concetta e il nipote Forgetti Domenico.

La sorella, per richiamare la sua attenzione, gli toccava la mano e gli domandava: *“quando ci pagano, glieli do a lei?”*; il riferimento è con ogni evidenza a Gligora Concetta, l’unica altra donna presente al colloquio in quel giorno.

A questo punto, Cianci Domenico annuiva e abbassando il tono della voce rispondeva *“mmm...daglieli. Mmm...sì. pure i...soldi”*.

Antonietta, quindi, aggiungeva *“...della pensione”* e Cianci, parlando a voce bassissima ed alzando il pollice della mano sinistra, sembrava proferire la parola *“Camau”*.

Nell’immediatezza, Cianci Domenico faceva cenno al nipote Forgetti Domenico di avvicinarsi per poi sussurrargli all’orecchio *“quelli del ...”*, sembrerebbe nuovamente dire *“Camau”*, infine chiosando *“glieli date a lei, hai capito?”*.

Che la parola pronunciata sia proprio quella di *“Camau”* non è una suggestione, ma un dato che trova preciso riscontro nei successivi colloqui.

---

<sup>4</sup> I testi Savoia e Nava sono stati dunque ascoltati dal Tribunale nelle forme e nei modi delineati all’art. 210 c.p.p.; pertanto sono stati in primo luogo avvisati della facoltà di non rispondere e, accolta la loro disponibilità a procedere, sono stati assistiti nel corso dell’esame da un difensore di fiducia e ascoltati come testimoni ex art. 197 bis c.p.p. (v. pagg. 8 e 9 del verbale trascrittivo dell’udienza del 27 gennaio 2021)

Nella visita dell'8 aprile 2014, i conversanti sono Cianci Domenico e il nipote acquisito Mavrìci Giuseppe<sup>5</sup>.

Vi è da evidenziare che, così come nel colloquio sopra sinteticamente descritto, i dialoghi pur svolgendosi ad una distanza molto ravvicinata, vengono proferiti con toni di voce bassi, preferendo spesso all'uso della parola quello della mimica.

In quest'occasione, Giuseppe Mavrìci chiedeva istruzioni a Cianci "*Che poi quando è ora, speriamo che esci, se non sei uscito, mi devi dire come devo fare quando vado per la Meda per le arance, quando è ora...*" e poi aggiungeva "*Matteo non è venuto, adesso vediamo se viene*".

Cianci non era in grado di comprendere nell'immediato a chi si stesse riferendo Mavrìci il quale era costretto esplicitamente ad affermare "*Camao, quello di Camao... ancora non è venuto*".

Cianci, quindi, rassicurava Mavrìci "*di solito viene... se non viene fino a domenica... può essere pure che si spaventa a stu minutu*".

Gli investigatori hanno identificato la persona oggetto della conversazione indirizzando i propri accertamenti sulla contrada di Camao in San Martino di Taurianova.

Ivi, Domenico Zerbi è proprietario di un grande fondo agricolo, coltivato e curato da Matteo Condrò, suo fattore.

Gli esiti dei contatti intavolati da Mavrìci Giuseppe con Matteo Condrò trovano riscontro nel dialogo captato il 24 aprile 2014.

In quest'occasione, Cianci Domenico chiedeva al nipote Forgetti Damiano se "*Matteo è venuto*" e questi con il consueto eloquio telegrafico rispondeva con un cenno del capo annuendo.

Cianci quindi chiedeva a Forgetti "*quanto vi ha dato?*" e il nipote con il labiale sembrava avergli risposto 250 euro.

La lettura del labiale è confermata dalle successive parole del Cianci il quale, raccolta la risposta nel nipote, esclamava: "*Eh! Che io gli ho detto di mandarmi 250 euro al mese, come ve li dà glieli date a lei* (il riferimento è a Gligora Concettina che siede al fianco di Damiano n.d.r.)".

Orbene, dai dialoghi sopra evidenziati è possibile inferire la sussistenza di un rapporto di natura debitoria tra Cianci Domenico e tale Matteo di *Camao*, il quale periodicamente, s'intuisce, era tenuto a consegnargli qualcosa; tale Matteo è certamente da ricollegarsi a Matteo Condrò, fattore di Domenico Zerbi, proprietario terriero dei fondi siti, per l'appunto, nella richiamata Contrada Camao; è poi emerso che tale rapporto debitorio avesse ad oggetto danaro, segnatamente la somma di euro 250 che Cianci pretendeva gli venisse corrisposta mensilmente.

Pertanto, alla luce delle sopra menzionate emergenze, è evidente che l'oggetto dei tre dialoghi intercettati fosse una tangente illecita dovuta, nella consueta logica della "guardania", da Matteo Condrò a Domenico Cianci, che se ne assicurava dal carcere la riscossione per il tramite del nipote acquisito Giuseppe Mavrìci.

A tale conclusione si giunge considerando le modalità con cui si sono sviluppati i dialoghi intercettati: l'utilizzo del labiale, il tono di voce basso, il parlare per anacoluti non possono trovare altra logica giustificazione che nella necessità di occultare la pretesa di somme evidentemente illecite.

D'altronde, nessun elemento è stato versato in atti per accedere ad una ricostruzione dei fatti alternativa, che consenta di ritenere lecito il rapporto debitorio *de quo*.

---

<sup>5</sup> Mavrìci è il marito di Forgetti Concetta, figlia di Forgetti Vincenzo e Cianci Concetta, sorella di Domenico.

Dell'estorsione contestata è inequivocabilmente emersa la doppia ingiustizia del danno e del profitto che costituiscono i poli dell'atto di disposizione patrimoniale richiesto per la configurazione della fattispecie estorsiva.

Sulla condotta di violenza/minaccia, pure necessaria per l'integrazione della fattispecie in esame, essa assume nel caso di specie i connotati tipici dell'estorsione ambientale richiamata nel paragrafo introduttivo.

È stata sufficiente l'intermediazione del Mavrìci, emissario in libertà del detenuto Cianci, per pretendere e ottenere dal Condò la riscossione dell'obolo estorsivo che veniva versato senza che nemmeno fosse necessario il ricorso a espliciti comportamenti di violenza e minaccia, tanta la forza intimidatrice raggiunta e conquistata dall'associazione sul territorio. L'evidente stato di coartazione fondato su un dovere non scritto imposto dalla 'ndrina locale è la prova della sussistenza della condotta impositrice richiesta per la configurazione della fattispecie estorsiva che deve dunque ritenersi senza ombra di dubbio alcuna provata.

## **2.2 Capo C) estorsione in danno di Giuseppe Savoia, perpetrata da Cianci Domenico, Cianci Damiano e Mavrìci Giuseppe**

Nel dialogo dell'otto aprile 2014 Cianci Domenico invitava il nipote acquisito Mavrìci Giuseppe a contattare un tale "Savoia" per riscuotere la somma di 250 euro da destinare, come di consueto, alla compagna Gligora Concetta.

Così, testualmente, Cianci si rivolgeva al nipote: "... E gli dici... Ha detto Micu (n.d.r. Domenico Cianci) i soldi... i soldi... che mi deve dare, me li deve dare duecentocinquanta euro al mese... tanto lui me li doveva dare, me li dà di quelli dei miei di ora ... <<ha detto fino a quando lui è carcerato ha detto di mandargli duecentocinquanta...>>".

Nel successivo dialogo del diciassette aprile, intervenuto tra Cianci Domenico e la compagna Gligora, si comprendeva che Mavrìci aveva effettivamente portato la missiva dello zio al Savoia il quale gli aveva però chiesto di procrastinare l'adempimento (<<U Savoia che gli ha detto?>> <<Che deve aspettare un po' di giorni che non ne ha ... me lo ha detto Peppe ieri sera">>).

Dal prosieguo del dialogo è emerso che Cianci intendeva sincerarsi del fatto che Mavrìci avesse raccomandato a Savoia di corrispondere il danaro mensilmente (gli ha detto di sì per ogni mese...); ma la compagna sul punto non era in grado di fornire risposte certe (ah... non so, non gli ho chiesto); pertanto, il detenuto la incalzava (questo gli devi dire, questo gli devi dire a Peppe) ed ella quindi si giustificava ("lo sai come sono io se me la dite una cosa senno non gli chiedo niente); a questo punto Cianci, temendo evidentemente che il dialogo potesse essere captato le faceva esplicitamente cenno di non parlare.

Parimenti, nel dialogo del venti giugno 2014, Cianci Domenico continuava a chiedere, stavolta a Forgetti Domenico, degli esiti della richiesta inoltrata al Savoia.

Il detenuto si rivolgeva al nipote in questi termini: "Tuo cugino, li sta dando i duecentocinquanta?" ed ancora: "Peppe... tuo cugino Peppe... U Savoia".

Il nipote riferiva che il suddetto era stato contattato dallo zio Damiano (Cianci n.d.r.), ma non sapeva dire di più; dell'argomento bisognava parlare con Peppe (Mavrìci n.d.r.) che si stava occupando della questione, così come d'altronde era consapevole lo stesso Cianci ("perché io... io, gli ho detto io a Peppe").

Il dialogo è di fondamentale importanza, oltre che per i contenuti, anche perché consente la certa individuazione del Peppe "u Savoia" evocato nel corso dei colloqui.

Trattasi con assoluta certezza di Giuseppe Savoia, nato a Taurianova il 18.11.1973, cugino della moglie di Forgetti Domenico, Maria Grazia Minniti.

D'altronde il dato risulta non contestato dalle difese che lo hanno citato quale testimone al fine di offrire una versione alternativa dei fatti risultata, tuttavia, a parere del Tribunale non credibile.

Savoia si è presentato al collegio quale presidente di una cooperativa di agrumicoltori, presso la quale conferivano arance anche i Cianci (più precisamente Cianci Rachela, Cianci Antonina e Frazzica Giuseppe, marito deceduto della seconda); aveva spiegato di conoscere i fratelli Cianci, Domenico e Damiano, perché in passato gli stessi avevano lavorato alle dipendenze della cooperativa ai tempi in cui era gestita dal padre; aveva confermato di avere un rapporto di parentela con Forgetti Domenico e aveva dichiarato di avere una conoscenza molto superficiale con il Mavrici<sup>6</sup>, perché costui gestiva le serre poste di fronte alla sue.

Savoia, in particolare, aveva rappresentato di aver attraversato con la propria cooperativa una forte crisi di liquidità nell'anno 2012, situazione questa che l'aveva posto in una condizione debitoria nei confronti dei soci cooperatori e, quindi, anche della famiglia Cianci. Lo stato di passività aveva determinato un ammanco nelle casse dell'impresa del valore di circa 100.000 euro; per far fronte all'esposizione debitoria, non era stato programmato alcun piano di riparto tra i creditori ed ognuno dei soci si era comportato come meglio aveva creduto; i Cianci si erano rivelati, tra i creditori, quelli più comprensivi, in quanto a differenza di altri che avevano adito le vie giudiziarie, si erano mostrati disposti ad accettare pagamenti a saldo *una tantum*.

La tesi difensiva, dunque, riconduce le somme evocate nel corso dei colloqui al lecito rapporto di credito sussistente tra i Cianci e il Savoia e, a riprova di ciò, venivano versate in atti talune fatture a saldo dei debiti rappresentati.

I rilievi difensivi e le allegazioni prodotte non scalfiscono l'impianto accusatorio.

In primo luogo, vi è da rilevare che le fatture allegate in atti risultano emesse in favore di persone diverse da Cianci Domenico (segnatamente Frazzica Giuseppe, Cianci Antonina e Rachela) di qui la difficoltà di ricollegare le somme pretese da Cianci nel corso dei dialoghi ad una situazione debitoria a lui riferibile.

Per altro, trattasi di contabilità tenuta in maniera del tutto irregolare e sciatta: i documenti si limitano a riportare gli importi corrisposti in occasione del conferimento delle arance (taluni con la dicitura "pagato", talaltri no), non vi è alcun riferimento a causali debitorie, non vi è continuità temporale tra le fatture emesse e, in alcuni casi, le somme indicate sono riferite a periodi significativamente distanti rispetto a quelli in contestazione (ad esempio quelle relative agli anni 2018-2019).

Ancora non si comprende perché le somme, asseritamente destinate a sanare una situazione debitoria intercorsa tra il Savoia e i Cianci, dovessero essere poi versate a Gligora Concettina, per il sol fatto che il suo compagno, il detenuto Cianci, lo richiedesse.

Che la pretesa di danaro fosse estranea al rapporto di credito rappresentato è poi circostanza suffragata dal fatto che, a differenza di quanto dichiarato dal Savoia - il quale aveva riferito di adempimenti solutori da parte sua assolutamente saltuari e casuali - nei colloqui si fa riferimento a dazioni di danaro che il Cianci pretendeva venissero erogate mensilmente sino al suo stato detentivo che ne diveniva causale e termine essenziale.

Per le ragioni sopra esposte la tesi difensiva non persuade, laddove si ritiene piuttosto che il tenore dei dialoghi intercettati abbia evidenziato la sussistenza di una vera e propria pretesa estorsiva indirizzata da Cianci nei confronti del Savoia, utilizzando quali mandanti il nipote Mavrici e il fratello Damiano.

Così come nell'estorsione perpetrata nei confronti di Zerbi e Condrò, è stato sufficiente, anche nel caso del Savoia, l'esercizio del potere intimidatorio dei mandanti, evocato dalla forza criminale dell'associazione, per coartare la volontà della vittima ed indurla al pagamento della gabella non dovuta.

---

<sup>6</sup> "Diciamo che è una conoscenza proprio superficiale, è di fronte alla cooperativa, hanno le serre, ma ci ho parlato pochissime volte anche perché non è un tipo molto eloquente" pag. 30/58 del verbale stenotipico dell'udienza del 27.1.2021

Le capacità intimidatoria del gruppo è a tal punto evidente da aver determinato Giuseppe Savoia a testimoniare nel processo, fornendo una versione dei fatti, per le ragioni sopra illustrate, palesemente inattendibile.

Sul punto giova richiamare, a conferma dell'esistenza della condizione di assoggettamento sul territorio, imposta dal clan, cui nemmeno il Savoia, quasi come fosse una legge naturale, poteva sottrarsi, il contenuto del dialogo captato in data 8 aprile 2014 intervenuto tra Cianci, Mavrici e Gligora Concetta.

Durante la conversazione, il detenuto dichiarava di possedere le chiavi di accesso dei cancelli di tutti i terreni della zona, precisando altresì che in alcuni casi le suddette gli erano state consegnate spontaneamente dagli stessi proprietari, tra i quali veniva menzionato proprio il Savoia.

Così, in questi termini si esprimeva il Cianci: *"il SAVOIA ... (inc)... io non ho la chiave pure, però ce l'ha messa ... lui senza darmela mi ha detto "io la metto qua" mi ha detto " ed è sempre qua" ha detto, "lo sappiamo io e tu dov'è", ha detto, " se ti serve " perché io gli detto se a me mi serve per mettere la macchina e farmi un giro a piedi , io non voglio che me la vedono sulla strada ... capisci !... per questo mi prendevo tutte le chiavi"*.

### ***2.3 Capo D) estorsione in danno di Oliveri Giuseppe ascritta a Cianci Domenico, Cianci Domenico e Mavrici Giuseppe; capo N) la condotta di favoreggiamento ascritta a Oliveri Giuseppe***

Nella conversazione carceraria del sedici maggio 2014, Giuseppe Mavrici informava il detenuto Cianci Domenico delle novità concernenti i lavori di qualificazione del viale San Martino in Taurianova.

In particolare, Mavrici riferiva che un tale "Totò" gli avrebbe di lì a poco portato a parlare *"quello che hanno fatto i marciapiedi"* e, pertanto, chiedeva allo zio quali fossero stati gli accordi che costui – evidentemente prima della carcerazione – aveva già intavolato (*"com'eri restato tu?"*).

Cianci - complice il consueto modo di interloquire con toni di voce bassissimi e per anacoluti – chiedeva conferma al nipote se si trattasse dei marciapiedi della *funtanedda* (fontanella n.d.r.) di San Martino, ricevendo dal nipote risposta affermativa.

Il dettaglio offerto è di fondamentale importanza per l'inquadramento della vicenda giacché effettivamente presso la fontanella pubblica di San Martino in Taurianova si stavano svolgendo dei lavori di rifacimento del tratto stradale compreso tra l'incrocio della statale 111 e il passaggio a livello FF.CC.LL.

Tali lavori erano stati commissionati dal Comune di Taurianova alla ditta dell'imprenditore Oliveri in data 21.5.2013 (cfr. documentazione in atti).

Ciò posto, Cianci rispondeva al nipote che gli accordi intrapresi erano di tal fatta: *"che quando fa il lavoro che ci manda qualche cosa"*; ed ancora aggiungeva: *"perché allora da me era venuto il cognato di Micu Startari, era venuto prima che glielo ha detto quello... gli ho detto << ditegli quando fa il lavoro e ci mandava ... >>"*.

S'intuisce, dunque, che l'accordo con l'appaltatore consisteva nella consegna di un qualcosa il cui valore era parametrato a quello dei lavori effettuati (*"dovete vedere di quanto è il lavoro... non so io di quanto è... che glielo dice lui stesso"*).

Il contenuto dell'accordo veniva meglio esplicitato nel prosieguo del colloquio allorquando si comprendeva che trattavasi di una pattuizione avente ad oggetto somme di danaro.

Cianci, difatti, spiegava al Mavrici *"se si verifica questo fatto qua, Totò, che viene quello e ti dà, diciamo, 1000 euro... cinquecento, cinquecento glieli dai a Nunzio Chirico"* ed ancora precisava *" e gli dici mi ha detto mio zio di darteli a te che tu sai a chi li devi dare... per loro (...) la metà di quello che ti dà di quelli là, di quello e basta"*.

Il tema sarà ripreso nel dialogo carcerario del tre giugno 2014 in cui Gligora Concetta informava il compagno detenuto del fatto che *"l'hanno fatta la strada, l'hanno asfaltata"*;

in tale frangente, Forgetti Domenico rivelava allo zio che i contatti con l'appaltatore dei lavori erano effettivamente avvenuti giacché gli riferiva: "*è passato due volte, questo della strada... questo della strada*".

Pertanto, dal tenore dei dialoghi intercettati è emerso che:

- il detenuto Cianci, prima della carcerazione, si fosse interessato in prima persona dei lavori di rifacimento del tratto stradale di Viale San Martino in Taurianova;
- dopo l'avvenuta carcerazione, di tale affare si sarebbe dovuto occupare Giuseppe Mavrici il quale aveva comunicato al Cianci che di lì a poco si sarebbe dovuto interfacciare con il responsabile dei lavori;
- tali accordi prevedevano il pagamento di una somma di danaro da parte del commissionario dei lavori, parametrata al valore dell'appalto;
- tali somme andavano consegnate, per la metà, a Nunzio Chirico incaricato di consegnare, a sua volta, il danaro ricevuto a dei soggetti allo stato non identificati.

Le modalità di svolgimento dei colloqui, sussurrati e con l'utilizzo di un linguaggio criptico, costituiscono la prova dell'imposizione di una tangente estorsiva da parte della cosca in danno della ditta di Oliveri Giuseppe, aggiudicataria dei lavori di rifacimento del manto di una strada pubblica in San Martino.

La resa spontanea di Oliveri alle richieste degli affiliati Mavrici e Forgetti - certamente avvenuta alla luce dell'ultimo dialogo sopra riportato - è altamente sintomatica della capacità di intimidazione promanante dal gruppo criminale facente capo al Cianci.

La ditta Oliveri subendo il clima di assoggettamento ingenerato dalla *ndrina* si piegava alle condizioni impostegli accettando il pagamento dell'*obolo* estorsivo per ottenerne evidentemente il beneplacito.

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Oliveri in data 21.12.2018 - verbale che di fatto cristallizza il reato per cui oggi si procede nei suoi confronti - l'imprenditore confermava di avere vinto un appalto per il rifacimento dei marciapiedi di San Martino e, aggiungeva, altresì di avere subappaltato parte dei lavori alla ditta di Galluccio Maurizio; Oliveri negava inoltre di aver subito nel corso dell'esecuzione dei lavori richieste di tipo estorsive.

Sul punto, hanno deposto, quali testi della difesa, il sopracitato Galluccio e Papaiani Francesco.

Galluccio confermava di aver curato in subappalto parte dei lavori edili e, in particolar modo, quelli relativi alla pavimentazione di uno solo dei lati del marciapiede del viale.

L'imprenditore riferiva che i lavori avevano avuto una durata non superiore a venticinque giorni e negava di avere ricevuto alcuna richiesta estorsiva; al più, rammentava il fatto che alcuni abitanti gli si erano rivolti, secondo una prassi tipica dei piccoli centri, per ottenere qualche sacco di cemento.

Papaiani rappresentava al Tribunale di aver lavorato alle dipendenze della ditta Oliveri all'incirca per una trentina di anni; confermava di aver svolto, quale responsabile dei cantieri, i lavori per il rifacimento dei muretti lungo viale San Martino in Taurianova; riferiva che parte dei lavori, segnatamente quelli di piastrellatura erano stati eseguiti dalla ditta facente capo a Galluccio; nel corso dei lavori, durati a detta del teste un paio di mesi, non vi erano state richieste estorsive; confermava che al più sul posto aveva ricevuto la richiesta di sacchi di sabbia e cemento, secondo quella che era una consuetudine locale.

Le deposizioni di Papaiani e Galluccio non scalfiscono l'assunto accusatorio.

Del tutto irrilevante la deposizione del primo giacché la circostanza che egli non fosse stato destinatario di richieste estorsive non esclude che le stesse fossero state rivolte ad Oliveri; risulta, anzi, evidente che pretese di tal fatta fossero state indirizzate al titolare della ditta appaltatrice anziché ad un suo dipendente.

Parimenti è inverosimile che l'imprenditore con cui i Cianci avessero preso contatti fosse Galluccio.

In primo luogo, vi è da rilevare che Mavrìci, per far comprendere al detenuto Cianci, chi fosse l'appaltatore alludeva esplicitamente a "*quello dei marciapiedi*" e ancora che Gligora Concetta, sempre sullo stesso argomento, riferiva la circostanza che la strada fosse stata asfaltata.

Pertanto, dal tenore dei dialoghi risulta evidente che il destinatario delle pretese estorsive fosse l'appaltatore degli interi lavori commissionati dal Comune di Taurianova ovverosia l'imprenditore Oliveri.

L'incarico affidato a Galluccio consisteva, come si è evinto dalla sua deposizione e dal contratto di subappalto in atti, nei lavori di pavimentazione e di realizzo dei cordone esterni; tali lavori ebbero una durata di circa venti/venticinque giorni (sul punto, conformi sono state le testimonianze del Galluccio e del Papaiani); trattasi di un arco temporale troppo esiguo e, in quanto tale, incompatibile con quello complessivamente necessario per l'attivazione dei contatti intavolati da Cianci prima della carcerazione (avvenuta in data 24 febbraio 2014), per impartire le opportune direttive al Mavrìci (16 maggio 2014) e per raccogliere gli esiti degli incontri con l'appaltatore (3 giugno 2014).

Del tutto inverosimile, poi, la tesi difensiva che ha tentato di riportare le richieste perpetrate dal Mavrìci, su mandato del Cianci, alla distribuzione gratuita di sacchi di cemento e sabbia, giacché quella che dai testi è stata descritta quale una normale consuetudine mal si adatta con il tenore dei dialoghi in cui si è fatto esplicitamente riferimento a somme di danaro, il cui valore doveva essere parametrato al costo delle opere, in un'ottica di spartizione dei profitti degli appalti.

Per le ragioni su esposte, devè dunque ritenersi che fu Oliveri Giuseppe il destinatario della richiesta estorsiva perpetrata in occasione dei lavori di rifacimento del Viale San Martino di cui, con la sua ditta, era risultato aggiudicatario.

Sul punto, come si accennava, è versato in atti, in quanto corpo del reato, il verbale di sommarie informazioni in cui l'imprenditore negò categoricamente di aver ricevuto, dietro intimidazioni, richieste di pagamenti indebiti.

Alla luce delle risultanze intercettive e delle considerazioni sinora svolte, tali dichiarazioni non possono che ritenersi del tutto mendaci; la condotta complessiva dell'Oliveri, dunque, si ascrive nell'ambito del reato di favoreggiamento personale di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, giacché la falsità delle sue affermazioni si è concretizzata in un atteggiamento diretto a deviare consapevolmente le indagini, posto in essere con il fine precipuo di impedire gli accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dei suoi autori.

Tuttavia, il Tribunale ritiene di dover escludere la contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, così come d'altronde ha altresì richiesto l'Ufficio di Procura in sede di requisitoria; invero è evidente che Oliveri abbia reso le dichiarazioni mendaci di cui si è detto non nell'interesse di agevolare l'associazione mafiosa, ma preferendo, in una logica di sopraffazione, anteporre la difesa del gruppo criminale alla tutela delle proprie posizioni, processuali e morali.

#### ***2.4 Capo E) tentata estorsione nei confronti dell'imprenditore Nava perpetrata da Cianci Domenico e Mavrìci Giuseppe***

Il compendio probatorio di questa contestazione è condensato nei dialoghi dell'otto aprile 2014, del diciassette aprile 2014 e sedici maggio 2014.

Nel primo dei colloqui intercettati Domenico Cianci rivolgendosi a Mavrìci, con un tono di voce bassissimo, pronunciava il nome di Mimmo Nava e affidava al nipote il compito di trasmettergli questo messaggio "*gli dici... ha detto... << io sono andato al colloquio, ha detto mio zio la rete quando gliela mandi >>... la rete... lui mi doveva mandare la rete...*".



Nel prosieguo Cianci Domenico, utilizzando il labiale, evocava ancora una volta Mimmo Nava e aggiungeva sussurrando *“mi doveva dare pure soldi, la rete più soldi... siamo tre, “a uso” (per esempio n.d.t.) io gli avevo detto “ogni tre che mette da parte ce ne deve dare uno ciascuno...”*.

Mavrici assecondava le richieste di Cianci garantendogli che gli avrebbe riportato il suo messaggio e che, qualora non fosse riuscito ad incontrarlo, avrebbe incaricato lo “zio Damiano”.

Nel corso del dialogo, Cianci esplicitamente dichiarava che l’abitazione del Nava si trovava di fronte a quella di *Ciccio Panuccio*.

Gli investigatori hanno accertato, mediante consultazione della banca dati dell’anagrafe di Taurianova, che effettivamente alla via Boniti nr. 1, traversa nr.4, dimorano nello stesso condominio Panuccio Francesco e Nava Domenico, nato a Taurianova il 18.6.1975.

Gli accertamenti condotti nei confronti di quest’ultimo avevano fatto emergere che lo stesso fosse titolare di una società il cui oggetto sociale consisteva nella demolizione, costruzione, manutenzione e ripristino di edifici.

In particolar modo, al momento dei fatti, l’azienda del Nava era impegnata nella demolizione e nello smaltimento delle serre della *Floricola Mediterranea spa.*, così come da autorizzazione concessa dal Tribunale fallimentare di Palmi in atti.

Dunque, incrociando i dati emersi dalle intercettazioni con gli accertamenti condotti, gli investigatori avevano appurato che il *Mimmo Nava*, richiamato da Cianci nel corso dei colloqui, era colui il quale si stava occupando dello smontaggio e della demolizione delle serre della *Floricola*.

Nel colloquio del 17 aprile 2014, Gligora Concettina informava il compagno Cianci degli esiti del colloquio intervenuto tra Mavrici e Nava (*“ah mi ha detto Peppe, ieri sera, che quello della rete ancora non gli ha detto niente”*); dunque a fronte dell’inerzia del Nava, Gligora esclamava *“e se non la porta poi la prendiamo”*; Cianci, a questo punto, perentoriamente le rispondeva *“no, lui la deve portare... piano... piano la deve portare”*.

L’inadempienza del Nava si protraeva almeno fino al 16 maggio 2014, giorno del colloquio carcerario intervenuto tra Cianci e Mavrici il quale riferiva *“quello, la cosa non l’ha portata, gliel’ho detto quattro volte e non mi ha portato niente”*; Cianci, quindi, domandava *“la rete?”*, ricevendo dal nipote risposta affermativa.

Orbene, la prestazione imposta dal Cianci, in qualità di mandante, e pretesa dal Mavrici, quale suo mandatario, costituisce indubbiamente una pretesa indebita di tipo estorsivo; non è emersa, né può emergere, alcuna ragione giustificativa lecita che spieghi la fornitura delle reti metalliche, appartenenti alla curatela fallimentare, né l’imprecisato importo di danaro.

Ancora una volta, come sopra si è detto in merito alle altre estorsione perpetrate, non è stata necessario porre in essere una condotta palesemente vessatoria, è stato sufficiente che il Mavrici evocasse il nome del capo cosca Cianci (*<< io sono andato al colloquio, ha detto mio zio la rete quando gliela mandì >>*) per incutere timore nella vittima al fine di piegarne la volontà.

Sul punto, vi è da rilevare che l’estorsione è stata correttamente contestata nella forma tentata, non essendovi prova in atti che la vittima si sia piegata alle richieste degli estorsori, indubbiamente idonee e univocamente dirette a coartarne la volontà al fine di trarne un ingiusto profitto.

L’idoneità delle condotte estorsive poste in essere si è spinta a tal punto da porre il Nava – che, come si ricordava, decideva autonomamente di sottoporsi ad esame, pur dopo essere stato edotto dello *status* di imputato in procedimento collegato - nella condizione di rendere dinanzi al Tribunale una deposizione del tutto inattendibile.

Egli, nel corso dell’esame, ha confermato di svolgere un’attività di demolizione industriale e che nel periodo dei fatti di cui in contestazione si stesse occupando dello smontaggio delle serre della *Floricola Mediterranea s.p.a.*; al contempo, riferiva di non avere mai ricevuto

richieste estorsive né di danaro né di consegna di materiale metallico, tanto più che, con riferimento alle serre, avrebbe dovuto rendicontarne la vendita, dietro autorizzazione del Tribunale fallimentare.

La deposizione non convince giacché com'è emerso nei dialoghi carcerari, Nava sarebbe stato avvicinato, oltre che da Cianci, anche da Mavrìci in ben quattro occasioni.

Non vi è motivo di ritenere che i conversanti stessero millantando fatti non veri e in tal senso depone il contesto discorsivo nel quale avvennero i colloqui che addirittura induceva gli stessi, nel timore di essere ascoltati, ad utilizzare toni di voce bassi e in alcune occasioni il labiale.

Si aggiunga altresì che, nel colloquio del 17 aprile 2014, Gligora evidenziava che, laddove la rete non fosse stata consegnata direttamente dal Nava, avrebbero provveduto "loro" ad asportarla; tale circostanza costituisce ulteriore riscontro del tentativo di estorsione perpetrata nei confronti dell'imprenditore il quale non poteva in alcun modo esimersi dall'imposizione indebita della cosca.

### ***2.5 Capo F) tentata estorsione in danno degli imprenditori di Amato di Taurianova ascritta a Cianci Domenico e Gligora Concetta***

Ritiene il Tribunale che l'istruttoria dibattimentale non abbia confermato l'assunto accusatorio.

Nel dialogo carcerario del 20 giugno 2014 Cianci invitava la compagna Gligora a recarsi lì dove avevano acquistato "*le statuine pure per Natale*" e di rivolgersi al "*vecchio*"; ivi la donna, dopo avergli portato i suoi saluti ("*vi saluta Micu*"), avrebbe dovuto domandargli i soldi necessari per il pagamento dell'avvocato ("*come vi è possibile che gliene date che gli servono per l'avvocato... n'dava mi duna sordi [mi deve dare soldi n.d.t.] ed aggiungeva che l'uomo in questione gli doveva 5.000 euro (mi duna 5000 euro)*").

A questo dialogo non ne fecero seguito altri; pertanto, non vi è prova che la richiesta asseritamente estorsiva fosse stata effettivamente rivolta al mittente.

Si è di fronte a ben vedere ad un tentativo estorsivo inidoneo.

Sul punto, è costante la giurisprudenza di legittimità nel chiarire che "*l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del delitto tentato, dev'essere valutata con giudizio ex ante tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.*"

Orbene, nel caso di specie, la mera prospettazione di una richiesta estorsiva, in assenza di ulteriori elementi che diano quanto meno prova dell'avvenuta formulazione stessa, non consente di ritenere la condotta posta in essere adeguata causalmente a determinare un pericolo di lesione alla libertà di autodeterminazione che la fattispecie incriminatrice intende tutelare.

Gli imputati - pur lasciando ancora una volta trasparire la predilezione per sistemi di finanziamento e riscossione fondati sulla prevaricazione e l'illegalità - vanno pertanto mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

## **3. Le intestazioni fittizie**

### ***3.1 Capo G) intestazione fittizia del veicolo Volkswagen Golf ascritta a Cianci Domenico e Carmela***

Ciò che si contesta a Cianci Domenico è di essere l'effettivo proprietario del veicolo *Volkswagen Golf* tg. CP375AE, in realtà solo fittiziamente intestato alla sorella Cianci Carmela.

La tesi accusatoria argomenta l'assunto sulla base di due dati indiziari: i controlli di polizia sull'autovettura e l'ascolto dei colloqui carcerari.

I primi hanno consentito di accertare la presenza dell'imputato sull'autovettura a far data dal primo ottobre 2010; da quel momento Cianci fu colto alla guida in altre quattro occasioni, di cui due nell'anno 2012, le altre nel 2013.

I colloqui carcerari con Gligora Concettina sarebbero stati indicativi dell'interposizione fittizia a cui la sorella Carmela si sarebbe prestata per schermare il bene da possibili provvedimenti ablatori.

I colloqui attenzionati sono stati quelli del primo aprile, del 24 aprile e del 2 maggio 2014. Nella prima delle conversazioni intercettate Gligora chiedeva a Cianci cosa avesse dovuto fare della *macchina*, aggiungeva di non avere più la patente, e gli domandava se sostarla davanti casa o se portarla alle serre (i Cianci sono produttori di arance n.d.r.).

In un primo momento, Cianci le suggeriva di non lasciarla davanti casa e, in caso di necessità, di chiedere ai parenti di accompagnarla laddove ne avesse avuto bisogno.

All'incalzare di Gligora, recalcitrante a lasciare l'auto ad altri (*"no la macchina non la faccio guidare a nessuno"*), Cianci chiosava con *"tienitela tu"* ed ancora *"hai un'altra macchina? No, quella hai, e allora tienitela tu, non portarla alle serre, se poi gli serve a loro che la loro è rotta allora vengono da te e te la chiedono. Tu ti devi muovere per andare da qualche parte, basta che c'è uno, una cugina tua, un cugino che ti guida la macchina"*.

Nel colloquio del 24 aprile Gligora riferiva al compagno di essere venuta con *"la macchina nostra..."*, poi aggiungeva *"la macchina di Melina"*; a questo punto Cianci ribadiva *"a noi ce l'ha prestata Melina!"* ed ancora: *"chi ti ferma, ferma... ce l'ha prestata Melina... Sempre!"*.

Nel colloquio carcerario del due maggio Cianci ricordava a Gligora che l'assicurazione della macchina sarebbe scaduta il 28 maggio e le suggeriva di dare i soldi per il pagamento della polizza a *"Mela (Carmela Cianci n.d.r.) che va lei"*.

Dal materiale probatorio sintetizzato la pubblica accusa ha dunque tratto che l'autovettura, formalmente intestata a Carmela Cianci, fosse in realtà nella disponibilità materiale di Cianci Domenico e che tale situazione di apparenza giuridica fosse stata simulata con lo specifico fine di scongiurare aggressioni di natura ablatoria.

La ricostruzione fornita dalla pubblica accusa non persuade.

Non si ritiene di poter attribuire rilevanza penale al colloquio del 24 aprile, giacché, dopo alcuni scambi di battute in merito all'opportunità di sostare l'auto presso l'abitazione comune o presso le serre, è lo stesso Cianci, a seguito delle rimostranze della compagna, ad indicare a Gligora di tenere l'auto con sé e, dunque, presso quella che era la casa familiare; queste conclusioni, svuotano il dialogo di qualsiasi rilievo probatorio ai fini che qui interessano.

In disparte i controlli di polizia (solo cinque in tre annualità), i colloqui carcerari del 24 e del 2 maggio hanno, invece, indubbiamente lasciato trasparire la preoccupazione di fornire una giustificazione plausibile a fronte di eventuali controlli di polizia, nonché l'esigenza del Cianci di occuparsi delle spese connesse alla circolazione del bene (il pagamento della quota assicurativa).

Dai colloqui, dunque, è certamente emerso che Cianci e la compagna avessero l'uso esclusivo dell'auto, al punto tale da occuparsi delle spese assicurative e che di tale disponibilità bisognava dare spiegazione alle forze dell'ordine chiarendo che l'autovettura fosse di proprietà di Carmela, sorella dell'imputato.

Tuttavia, quanto sopra evidenziato non basta, a parere del Tribunale, per poter dire integrato il reato di cui all'art. 512 bis c.p. nella sua stessa materialità.

La consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si aderisce, ha chiarito che per esservi fittizia attribuzione è necessario che il bene sia stato acquistato con risorse del soggetto che vuole "schermare" il suo investimento patrimoniale al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e che proprio per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 26931 del 29/05/2018 Rv. 273419).

Orbene, sul punto vi è prova in atti che l'autovettura oggetto di contestazione fosse stata acquistata in data 31.8.2004 da Alessi Francesco, marito di Cianci Carmela, deceduto il 12.1.1986, e che a partire dall'1.1.2010 (data del primo controllo di polizia) Cianci Domenico ne abbia fatto uso.

L'autovettura, dunque, fu acquistata da Alessi Francesco e venne a trovarsi, prima ancora che in quella del Cianci, nella *lecita* disponibilità materiale e giuridica della sorella Carmela e del defunto marito Alessi Francesco; risulta, pertanto, difficile, nel caso in esame, individuare quella condotta di fittizia attribuzione che la fattispecie incriminatrice intende stigmatizzare.

La mera disponibilità dell'autovettura non può essere argomento da cui inferire l'esistenza di un'interposizione fittizia che richiede, al contrario, la prova dell'acquisto del bene che si intende schermare, nel caso in esame, per le ragioni anzi dette non ravvisabile.

La circostanza che Cianci suggerisse alla compagna di chiarire alle forze dell'ordine, a fronte di eventuali controlli, che il veicolo fosse di proprietà della sorella Carmela, ben potrebbe essere spiegata alla luce della discrasia tra titolo proprietario ed assicurativo, un dato che emerge chiaramente dal tenore dei colloqui carcerari sopra sinteticamente riportati.

Nemmeno, sul punto, possono essere tralasciate l'ulteriore considerazione rappresentata dal valore economico limitato dell'autovettura - immatricolata nell'anno 2004.

Pertanto, non essendo stato provato il trasferimento con finalità elusive, nonché alla luce delle ulteriori sopra esposte considerazioni, Cianci Domenico e Cianci Rachele vanno mandati assolti dal reato loro ascritto, stante l'insussistenza della dimensione oggettiva dello stesso.

### ***3.2 Capo H) intestazione fittizia del terreno e del fabbricato, meglio identificati in rubrica, ascritti a Gligora Concettina e Cianci Domenico***

Al contrario, sussiste la responsabilità penale degli imputati Cianci Domenico e Gligora Concettina per il reato di intestazione fittizia a loro in concorso contestato al capo H) dell'imputazione, avente ad oggetto il terreno agricolo e il fabbricato rurale, siti in località Petrosa di San Martino di Taurianova.

Sebbene, agli atti sia stato acquisito il contratto stipulato in data 16 ottobre 2013 tra Gligora Concettina e l'ente Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo, avente oggetto la compravendita di quei beni, l'istruttoria dibattimentale condotta ha confermato l'assunto accusatorio e, in particolar modo, ha consentito di accertare che i suddetti immobili fossero in realtà nella titolarità del Cianci il quale si "servì" dell'interposizione della Gligora per eludere possibili misure di prevenzione patrimoniali.

Ancora una volta, la prova della condotta è nei colloqui carcerari intercettati e, segnatamente, in quelli datati 1 aprile, 8 aprile e 17 aprile 2014.

Nel primo dei colloqui captati, Cianci e Gligora commentavano il gesto di "nervosismo" che aveva colto la stessa al momento dell'arresto dell'uomo, allorquando la donna ebbe a distruggere il progetto della casa che si sarebbe dovuta edificare sul terreno oggetto di contestazione.

È in questo frangente del colloquio che Cianci spiegava alla compagna di aver riferito "all'avvocato" che il terreno era stato acquistato con i soldi della donna, in particolar modo con il danaro che la stessa aveva incassato grazie ad una fortunata vincita al lotto, nonché con la riscossione di un premio assicurativo.

I medesimi temi sono ripresi nel colloquio dell'otto aprile 2014.

Lo spunto per ritornare sull'argomento sono le dichiarazioni rese da Scipione Giancotti, collaboratore di giustizia nell'ambito del procedimento penale Vecchia Guardia, in forza del quale Cianci si trovava ristretto in regime di detenzione cautelare<sup>7</sup>.

Testualmente Cianci dice a Gligora: *“Perché ora loro stanno indagando, perché Giancotta... gli dice che là... Capisci là... Giancotti mi vedeva che dirigo i lavori... gli ho detto lui ha ragione perché la mia compagna è spratica gli ho detto! E mi ha detto se... se glieli pago io questi soldi... hai capito! Quando... all'avvocato... gli ho detto io... sono i suoi lei l'ha comprata! Che lei ha preso i soldi dell'assicurazione, io da dove li prendevo! Eh! Gli ho detto più ha preso i soldi dell'assicurazione e ce li aveva a casa, più ha vinto due mila euro al lotto... non mi ricordo se gli ho detto all'enalotto o al lotto... quindi se ti chiama gli dici “io ho vinto...”, tanto là corrisponde tutto...”*.

Emerge dal contenuto del dialogo intercettato la preoccupazione del detenuto Cianci per le dichiarazioni del collaboratore Giancotti - che riferiva di averlo visto dirigere i lavori sul terreno - nonché la necessità di indicare alla compagna - ancora una volta - quali fossero le entrate che la donna avrebbe dovuto indicare per giustificare l'acquisto del terreno.

Il prosieguo del colloquio ha il medesimo tenore.

Gligora continuava sull'argomento portando a Cianci i saluti *“dell'architetto”* e gli riferiva che questi l'aveva rassicurata dicendole che laddove fosse stato interpellato avrebbe solamente detto di aver visto Cianci all'atto della stipula della compravendita (*“Ah vedi che ti saluta l'architetto pure, gli ho telefonato, abbiamo chiamato con Mico. Ha detto stai tranquillo che se lui viene interpellato che ha (inc)solo con me... ha detto “io gli dico solo che l'ho visto solo quel giorno che hanno fatto le carte”... giustamente è il suo compagno e l'ha accompagnata... e basta”*).

Nel colloquio del 17 aprile, vengono evocati gli stessi temi: le dichiarazioni rese dal collaboratore Giancotta - il quale, come riferito dalla Gligora a Cianci, avrebbe sostenuto *“che abbiamo (Gligora e Cianci n.d.r.) comprato dal proprietario vecchio”* - nonché la necessità di assicurare il compagno *“comunque a me se mi chiamano, tu non ti preoccupare che io ho già parlato con l'architetto e so cosa devo dire stai tranquillo”*.

Il materiale captativo raccolto consente di ritenere provata l'intestazione fittizia contestata. Il tenore delle conversazioni lascia trasparire la preoccupazione di Cianci e Gligora di concordare una versione comune per spiegare l'acquisto del terreno e ciò con l'evidente finalità di eludere possibili controlli.

Non si spiega altrimenti la ripetitività con cui Cianci espone a Gligora le fonti di reddito che la stessa avrebbe dovuto esplicitare a fronte di possibili domande sul punto: se davvero si fosse trattato di proventi posseduti dalla donna, quest'ultima avrebbe dovuto e potuto facilmente attingere alla propria memoria, senza necessità di porsi in un continuo ed esasperante confronto con il compagno sul punto.

Nemmeno si può tralasciare, ed anzi è di fondamentale importanza, il dato che il tema sia stato affrontato non con la serenità e la trasparenza di chi è forte delle proprie ragioni, ma in un'atmosfera di inquietante reticenza: la scelta del labiale in luogo delle parole esplicite, il tono di voce basso, l'aver addirittura in un'occasione (segnatamente quella del 14 aprile 2014) troncato ogni discorso *“perché qui è tutto registrato... dove sono le telecamere non lo so... dicono che qua, quello che visiona quando noi parliamo, è un sordomuto”*, sono tutti

---

<sup>7</sup> *“Cianci ha poi comprato un terreno di proprietà di tale avv. Lidonici di Reggio Calabria, limitante al mio, in passato adibito ad agrumeto. Cianci attualmente sta piantando kivi ed infatti è stato visto dirigere e vigilare i lavori di estirpazione dei terreni”* (n.d.r. le dichiarazioni sono pienamente utilizzabili giacché cristallizzate nella sentenza del Gup di Reggio Calabria del 7.12.201, confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 15.11.2017, irrevocabile, irrevocabile il 6.12.1985,“).

<sup>8</sup> La parola “carte” non è stata trascritta nella perizia del Tribunale ma tuttavia è stata distintamente udita dal Collegio all'ascolto del colloquio.

elementi che lasciano inferire una preoccupazione che non trova, a fronte di un acquisto lecito, alcuna logica giustificazione.

Ancora, in tal senso, giova evidenziare l'apprensione per le dichiarazioni del collaboratore Giancotti, richiamato nei colloqui carcerari in ben tre occasioni il quale, come sopra si è detto, nel procedimento "Vecchia Guardia" ebbe a riferire che l'acquisto del terreno in questione fosse riconducibile a Cianci.

Nemmeno possono essere sottaciute le assicurazioni riportate dalla Gligora al compagno detenuto, in merito alle dichiarazioni di un non meglio identificato architetto il quale avrebbe garantito alla donna di aver visto l'uomo solo ed esclusivamente al momento della stipula dell'atto di compravendita.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provata la condotta stigmatizzata all'art. 512 bis c.p. di cui sussistono tutti gli elementi: quello oggettivo, l'attribuzione fittizia della titolarità del terreno meglio identificato nel capo d'imputazione, e quello soggettivo, rappresentato dal dolo specifico di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione. A parere del collegio deve, invece, ritenersi esclusa l'aggravante rappresentata dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza.

Il tenore dei colloqui intercettati ha reso evidente che il terreno oggetto di fittizia intestazione fosse destinato ad un uso strettamente familiare, così come non può sottacersi il legame affettivo tra la fittizia intestataria e il reale proprietario del bene; alla luce di tali circostanze, non può dunque ritenersi che la situazione di apparenza accertata fosse funzionale a schermare i beni dell'associazione con il fine precipuo di agevolarne l'attività.

### ***3.3 Capo I) dell'intestazione fittizia dei terreni e dei fabbricati rurali, meglio identificati in rubrica, ascritti a Cianci Domenico e Rachela***

Si imputa a Cianci Rachela di essere l'intestataria fittizia dei terreni – con annessi fabbricati rurali – catastalmente identificati nel capo d'imputazione di cui, in realtà, il fratello Cianci Domenico sarebbe il reale proprietario.

La situazione di apparenza giuridica, stigmatizzata dalla pubblica accusa, emergerebbe dai colloqui carcerari captati nei giorni 2 maggio 2014 e 3 luglio 2014.

Nel primo dei dialoghi Rachela alludeva ad una trattativa in corso per la compravendita di alcuni terreni (*"per le carte... della terra sono venuti"*) e gli rappresentava la circostanza che il figlio – Francesco Bitonte, comproprietario dell'immobile – sarebbe partito da Milano per *ritornare a firmare*; Cianci, a questo punto, la rassicurava dicendole che i costi del viaggio sarebbero stati sostenuti utilizzando i soldi da destinare alla Gligora - presente al colloquio – che il detenuto indicava con l'indice della mano sinistra.

Il riferimento, con ogni evidenza, è ai terreni di cui la Cianci Rachele risultava essere proprietaria, unitamente ai figli, successori legittimi del marito deceduto; tale situazione di comproprietà rendeva necessaria la presenza del figlio Bitonte Francesco per il perfezionamento della compravendita.

Ancora, in questo colloquio, Rachela chiedeva al fratello quale destinazione dare al ricavato della compravendita (*"questi soldi che mi danno tu cosa vuoi che faccio?"*) e il fratello le rispondeva di trattenerli per sé; tuttavia, incalzato dalla sorella che domandava *"tu mi devi dire se glieli devo dare a lei* indicando con la mano destra Gligora Concettina ), *se li devo posare io, quello che vuoi che faccio!*," le ribadiva di tenerli per sé e di darli alla compagna Gligora, solo laddove quest'ultima glieli avesse richiesti (*"li tieni tu... li tieni tu, lei - indicando Concettina Gligora - quando te li cerca glieli dai"*).

Nel colloquio del 2 luglio 2014, Rachela Cianci informava il fratello del buon esito della compravendita e della circostanza che il figlio, Bitonte Francesco, avesse rinunciato alla quota in favore della famiglia (*"mio figlio ha detto che non vuole niente"* ed ancora *"i soldi che gli dovevi dare per il viaggio glieli dai Mimmineddu"*).

Dunque, dalle conversazioni captate sono emersi taluni dati inconfutabili: l'interesse personale del Cianci all'andamento dell'affare (forte al punto tale da ordinare alla sorella di destinare i soldi riservati alla Gligora al viaggio del nipote); il potere che Cianci ha in merito alla destinazione delle somme ricavate dalla stipula della compravendita; la rinuncia, a conclusione dell'affare, di Bitonte Francesco ad ogni diritto sulla quota che gli spettava.

Queste evidenze non possono trovare altra logica spiegazione se non nell'esistenza di una relazione qualificata, in termini di appartenenza, tra l'imputato e gli immobili in questione, rispetto ai quali Cianci Rachela si è prestata a fare da mero prestanome.

Sul punto la difesa ha invocato la circostanza che i terreni in questione, sebbene con dati catastali differenti, fossero gli stessi oggetto del provvedimento nr. 57/89 del Tribunale di Reggio Calabria -sezione misure di prevenzione, con cui venne disposto il dissequestro in favore dei coniugi Cianci- Bitonte.

A sostegno della tesi difensiva, è stata prodotta la consulenza redatta dall'architetto Luciano Santore il quale ha sostenuto che le discrasie catastali sono il frutto di una serie di frazionamenti e accatastamenti intervenuti nel tempo e che, pertanto, deve ritenersi la piena identità tra i terreni oggetto del provvedimento di dissequestro e quelli indicati nel capo d'imputazione.

In effetti, la lettura delle visure catastali e l'esame delle relative mappe hanno confermato la tesi difensiva e la piena sovrapposibilità tra il terreno oggetto del decreto di dissequestro e quello che oggi si assume intestato fittiziamente a Cianci Domenico.

Tuttavia, non è possibile tralasciare gli elementi di novità emersi rispetto a quel pronunciamento e segnatamente il vivido interesse dimostrato dal Cianci alla compravendita - finanche al punto di deciderne la spartizione dei ricavati - di cui il Tribunale di Reggio Calabria, non aveva avuto contezza.

Questo dato inspiegabile e insuperabile costituisce la prova inconfutabile del fatto che Cianci fosse il reale proprietario del terreno, con annessi fabbricati, rispetto ai quali la sorella Rachele si prestava a fare da mero prestanome.

Tuttavia, laddove ci si appresta a considerare il *tempus commissi delicti* esso va individuato nella data del 7.12.1979, quella in cui fu stipulato l'atto di compravendita, epoca in cui il reato di cui trattasi non era stato ancora introdotto nel nostro ordinamento (lo sarà solo a partire dal 9.6.1992, con l'entrata in vigore del D.L. 8 giugno 1992 nr.306).

Per tale ragione, la condotta contestata al capo H) non è perseguibile perché il fatto nel momento in cui fu commesso non era previsto dalla legge come reato.

#### 4. La condotta associativa

Gli odierni imputati sono chiamati a rispondere dell'addebito di penale responsabilità per aver preso parte, unitamente a Cianci Domenico, nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata *ndrangheta*, alla cosca "Cianci - Maio - Hanoman", operante sul territorio di San Martino in Taurianova, con i ruoli e le condotte meglio descritte nel capo a) dell'imputazione.

Il costruito accusatorio si fonda sulla pregressa accertata appartenenza di Cianci Domenico al gruppo criminale sopra richiamato la cui permanenza ed operatività sino alla data odierna è stata affermata con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15.11.2017, nell'ambito del procedimento penale *Vecchia Guardia*.

Storicamente, l'esistenza della famiglia mafiosa Cianci sul territorio di San Martino di Taurianova è stata accertata con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria, in data 14.7.1984, irrevocabile il 20.11.1985; quel pronunciamento dava atto dell'operatività della *'ndrina* a partire dal 1977, anno "della strage di Contrada Razzà" in cui persero la vita due carabinieri per mano, tra gli altri, di Cianci Domenico.

In data 4.11.2014, il Tribunale di Palmi, nell'ambito del procedimento penale *Tutto in famiglia*, attestava la perdurante operatività della cosca Cianci e l'alleanza con la famiglia mafiosa "Maio Cianci- Hanoman", con cui aveva costituito un unico gruppo criminale.

In ultimo, il procedimento sopra richiamato *Vecchia Guardia*, consacrava Cianci Domenico nel ruolo di capo e dava atto di un diffuso sistema di controllo del territorio, perpetrato mediante richieste estorsive di danaro indirizzate ai proprietari terrieri della zona quale "corrispettivo" da versare alla famiglia egemone per avere la garanzia che i fondi non sarebbero stati assoggettati ad azioni predatorie o danneggiamenti, nella logica di sistema della cosiddetta "guardiana".

Dunque, dall'analisi dei precedenti giudiziari, di cui si è detto, è possibile attestare la storica esistenza della cosca Cianci, una struttura criminale organizzata su base eminentemente familiare, territorialmente radicata in San Martino, dedita alle estorsioni in danno di imprenditori e proprietari terrieri.

L'odierno procedimento ha consentito di disvelare la perpetuazione di tale *modus operandi* anche grazie all'apporto di nuovi componenti tra gli appartenenti alla cosca, innesti, come tali, finora ignoti agli inquirenti.

L'occasione è rappresentata dalla carcerazione del capo Cianci che ha costretto taluni sodali a venire allo scoperto ed altri a proporsi, nei fatti, come tali, al fine di assicurare il mantenimento della forza egemonica dell'associazione che rischiava fortemente di restare indebolita perché privata della sua guida.

È così che i colloqui carcerari diventano un momento ineludibile di contatto tra il capo e i suoi affiliati, l'occasione unica per ricevere direttive e ordini, nonché garantire la veicolazione delle informazioni all'interno dell'ambiente carcerario e conseguentemente consentire, a chi vi era recluso, di impartire le opportune direttive a chi aveva libertà di circolazione nel "mondo di fuori".

Di seguito verranno analizzate le singole posizioni.

#### **4.1 Cianci Damiano**

Cianci Damiano è il fratello maggiore di Cianci Domenico.

Secondo il costruito accusatorio, che ha trovato piena conferma nell'istruttoria dibattimentale, egli sarebbe inserito nell'organizzazione criminale con il ruolo di capo; a lui inoltre sono ascritti gli episodi estorsivi in danno di Savoia Giuseppe e Oliveri Giuseppe, già rispettivamente esaminati ai paragrafi 2.2 e 2.3.

Alla luce delle conversazioni intercettate, si comprendeva che, a seguito della carcerazione del fratello Domenico, Damiano avesse fatto ritorno in Calabria dal Lazio per riempire il vuoto di potere lasciato dal germano e garantire l'andamento degli affari illeciti della cosca. Sul punto, si richiamano i dialoghi carcerari dell'otto aprile 2014, del 16 maggio 2014, del 3 giugno 2014, del 13 giugno 2014 e del 20 giugno 2014.

In alcuni dei dialoghi sopra menzionati si coglie chiaramente la preoccupazione del detenuto Cianci di assicurarsi, durante la permanenza in carcere, la presenza del fratello, ritenuto evidentemente l'unico, per carisma e caratura criminale, in grado di poterne fare le veci.

Così nel dialogo del 3 giugno 2014, Domenico Cianci, interloquendo con Forgetti Domenico in merito ad un incendio appiccato in danno di un proprietario per costringerlo a vendere il suo fondo, chiedeva "viene lo zio domani?" e ricevuta risposta positiva, chiosava con "allora se la vede lui".

Ancora nel colloquio del 13 giugno 2014, il detenuto Cianci conversando con il sopra menzionato Forgetti seguiva a chiedere "zio Damiano è venuto? Qua è?", ricevendo precise rassicurazioni dal nipote: "sì, sì, tutto apposto, non ti preoccupare di niente".

In altri dialoghi emerge con ogni evidenza il ruolo apicale ricoperto da Cianci Damiano che, al suo ritorno, si premurava di ribadire la supremazia e la forza egemonica della famiglia Cianci con l'autorevolezza che solo un capo può pretendere.



Così si esprimeva Mavrici Giuseppe nel dialogo del 16 maggio 2014: *“quel giorno di cosa ... lo zio Damiano lo ha chiamato, a tutti ha chiamato, gli ha detto quando è qualcosa vanno da lui... e a Bartolini gli ha detto che se tagliano nu pedi ...”* (un albero ...) *il responsabile sei tu, vedi che te lo sto dicendo, non si deve muovere nemmeno una foglia gli ha detto che se succede qualche cosa gli ha detto vengo e ti taglio la testa a te”, glielo ha detto bello chiaro, gli ha detto non è che vi sembra che io sono là e qua non c'è mio fratello ... gli ha detto se si muove n'cuna foglia (qualche foglia) ... gli ha detto pemmu u sapiti”* (che lo sappiate) *gli ha detto ...”*.

Dal tenore del dialogo captato si comprende come Cianci Damiano si imponga quale unico referente sul territorio e quale garante del mantenimento del “buon ordine”, non esitando a minacciare di morte chiunque vi si fosse opposto, nell'intento palesato di chiarire che, nonostante l'avvenuta carcerazione del fratello, il potere della famiglia Cianci restava saldamente ancorato nelle sue mani.

Ancora, in altri dialoghi si coglie nitidamente che Cianci Damiano, nell'assenza del germano, si stesse occupando in prima persona della gestione del sistema estorsivo imposto dalla famiglia, prendendo contatti con le vittime e assicurandosi la riscossione delle tangenti. Così nel dialogo del 20 giugno 2014, Forgetti Domenico, riferendosi all'estorsione perpetrata in danno di Matteo Condò (paragrafo 2.1), rassicurava in questi termini lo zio detenuto che gli domandava dei “soldi di Camao”: *“di quel fatto se l'è vista zio Damiano!”*; ed ancora nel colloquio dell'8 aprile 2014, Mavrici Giuseppe, raccolta la richiesta estorsiva da inoltrare a Mimmo Nava (paragrafo 2.4), aggiungeva *“appena lo vedo glielo dico, o glielo faccio dire da zio Damiano”*.

Inoltre, nel dialogo del 3 giugno 2014, Cianci Domenico chiedeva espressamente che fosse il fratello Damiano ad occuparsi del “fatto di Camao”, a conferma del ruolo apicale affidatogli.

Occorre richiamare l'intero segmento della conversazione intercettata per cogliere il senso e la portata di questo passaggio: *“gli devi dire a zio Damiano che per il fatto di Camao ... di Camao con me aveva parlato Ntoni u Lento che faceva da tramite per comprarselo uno di Cittanova ... là, e io gli avevo detto che voglio duemila euro a tumanata”* (tumolata) *a uso ... poi ho detto io non me ne dà due me ne dà uno e qualche cosa, questo ... Ntoni u Lento ed è Auddino ... Auddino di Cittanova, che compra legna, con il rimorchio, questo, e poi lui è andato e penso che dice sicuro che se lo vende”, e poi lui non se lo è venduto, capisci”*.

Si comprende dunque che, in vista della vendita di un fondo in località Camao, Cianci affidava, per il tramite del nipote Forgetti Domenico, la gestione dell'affare a Damiano Cianci il quale doveva essere informato del fatto che erano state già intavolate trattative con il referente mafioso della cosca Fazzalari di Taurianova, ovvero con *Ntoni u lentu*, soprannome di Domenico Fazzalari.

Pertanto, il tenore dei dialoghi intercettati, ha confermato pienamente il costruito accusatorio che ha attribuito a Cianci Damiano il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore nell'ambito della cosca Cianci.

Si è reso infatti evidente come, al fine di prevenire un pericoloso vuoto di potere determinato dalla carcerazione del germano Domenico e di garantire che gli affari dell'associazione si perpetuassero senza soluzione di continuità - che dunque l'organizzazione non ne risentisse e che anzi le fossero assicurate le ulteriori risorse necessarie a sopportare le spese legali - Damiano si fosse preoccupato di fare rientro in Calabria e di assumere le redini dell'associazione, ora intimidendo il territorio, ora gestendo in prima persona gli affari estorsivi perpetrati dalla famiglia, ora mantenendo i contatti con gli altri gruppi criminali presenti sul territorio al fine di evitare che essi prendessero il sopravvento.

#### 4.2 Mavrìci Giuseppe

Secondo l'impostazione accusatoria, ampiamente dimostrata nel corso del dibattimento, Mavrìci Giuseppe è il nipote acquisito del capo cosca, in quanto marito di Forgetti Concetta, figlia di Forgetti Vincenzo e Cianci Concetta, sorella di Domenico; egli avrebbe preso parte all'associazione mafiosa nel ruolo di partecipe con precisi compiti operativi nell'ambito del settore estorsivo.

L'argomento è stato trattato nei paragrafi sopra dedicati alle estorsioni in cui è emerso nitidamente che il Mavrìci, nel corso dei tre colloqui che lo hanno visto partecipe, si facesse complice recettore delle direttive impartitegli dal capo cosca che introitava pedissequamente, dimostrando piena consapevolezza e adesione al programma criminoso del clan.

Non solo cioè mero uditore, ma anche e soprattutto concreto esecutore di *tutte* le richieste estorsive stigmatizzate nei capi d'imputazione.

Nel dialogo del 17 aprile 2014, Gligora Concettina informava il compagno Cianci degli esiti del colloquio intervenuto tra Mavrìci e Nava, riferendogli "*ah mi ha detto Peppe (Mavrìci n.d.r.), ieri sera, che quello della rete ancora non gli ha detto niente*"; sempre nel medesimo colloquio, alludendo all'estorsione perpetrata in danno di Savoia (cfr. paragrafo 2.2) la Gligora aggiungeva "*<<U Savoia che gli ha detto?>> <<Che deve aspettare un po' di giorni che non ne ha ... me lo ha detto Peppe ieri sera>>*"; ed ancora nel colloquio del 20 giugno 2014, il Mavrìci veniva evocato da Forgetti Domenico quale unico soggetto in grado di riportare informazioni in merito all'estorsione anzidetta ("*però devo parlare con Peppe di questo fatto*").

In altre occasioni, è lo stesso Mavrìci ad informare lo zio degli esiti delle richieste estorsive che aveva portato a compimento: il riferimento è al colloquio del 16 maggio 2014 in cui Mavrìci informava Cianci di essersi recato quattro volte presso l'imprenditore Nava (cfr. paragrafo 2.4) per ottenere la consegna del materiale di risulta: "*quello (la rete n.d.r.), la cosa non l'ha portata, gliel'ho detto quattro volte e non mi ha portato niente*".

In altre ancora viene individuato quale referente della cosca Cianci per la riscossione delle tangenti: così, nel dialogo del 16 maggio 2014, Mavrìci riferiva allo zio di essere stato contattato da un tale "*Totò*" che di lì a poco lo avrebbe fatto interloquire con l'imprenditore che si stava occupando del rifacimento del manto stradale di viale San Martino e da cui, come da precedenti accordi stipulati dal Cianci prima della carcerazione, bisognava pretendere l'estorsione di una somma parametrata al valore dell'appalto (cfr. paragrafo 2.4). In ultimo, non si può non evidenziare la disinvoltura con la quale Mavrìci riportava il colloquio intervenuto tra Damiano Cianci e un tale "*Bartolini*", in cui il primo minacciava di morte il secondo laddove solo si fosse permesso di alterare il buon ordine che la cosca doveva mantenere sul territorio.

Pertanto, alla luce delle summenzionate evidenze probatorie, deve ritenersi provata in termini di assoluta certezza la condotta partecipativa del Mavrìci all'associazione.

L'istruttoria condotta ha fatto emergere in tutta evidenza il contributo effettivo e concreto da costui apportato alla cosca a cui ha garantito, perpetrandone gli affari illeciti, il mantenimento nel difficile momento della carcerazione del suo capo; l'immediatezza con la quale ha risposto alla 'chiamata' è emblematica della concretezza della sua 'messa a disposizione', la stabile disponibilità a perpetrare le attività delittuose dell'associazione è l'altro elemento sintomatico della sua intraneità al gruppo, nonché dell'*affectio societatis* nutrita rispetto agli scopi e agli interessi criminali del sodalizio.

#### 4.3 Gligora Concettina

La tesi accusatoria, che ha trovato solo parzialmente conferma nell'istruttoria dibattimentale, contesta all'odierna imputata il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso.

Il Tribunale, al contrario, ritiene che la condotta della Gligora – all’epoca compagna del detenuto capocosca - possa ascrivarsi nella fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa.

Per comprendere questa rilettura occorre, in primo luogo, partire dalla nozione di partecipazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità ed evidenziarne gli elementi di scostamento rispetto a quanto accertato in relazione alla prevenuta.

È consolidato l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale *“la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cass. Pen., 6 novembre 2015, nr. 6882).*

Orbene, l’istruttoria dibattimentale condotta, e dunque il tenore dei dialoghi captati, non hanno provato né lo stabile inserimento della Gligora nella struttura del sodalizio, né l’elemento soggettivo rappresentato dall’ *affectio societatis*.

Indubbiamente la donna è stata presente a tutti i colloqui carcerari captati e stigmatizzati, facendosi uditrice passiva di trame illecite e garante della trasmissione di informazione, ma ciò non è bastato a inferirne l’intraneità nell’associazione.

Sono molteplici, anzi, i dialoghi in cui emerge con evidenza la posizione defilata della Gligora rispetto alla cosca Cianci.

Si evidenzia, in primo luogo, il contenuto del dialogo captato il 17 aprile, intervenuto tra Cianci Domenico e Gligora, in cui questi chiedeva alla compagna informazioni in merito all’estorsione perpetrata nei confronti del Savoia; la donna riferiva di aver appreso da Mavrici Giuseppe che l’imprenditore aveva chiesto del tempo per adempiere al pagamento.

A questo punto, ed il passaggio è nodale, Cianci si premurava di comprendere se il Mavrici avesse fatto intendere che i pagamenti dovessero essere effettuati con cadenza mensile (*“gli ha detto di sì per ogni mese...”*); Gligora non era in grado di fornire risposta (*“ah... non so, non gli ho chiesto”*) e giustificava la sua incertezza nei seguenti termini: *“lo sai come sono io se me la dite una cosa senno non gli chiedo niente”*.

Le parole pronunciate dall’imputata sono fortemente rappresentative del mancato inserimento della stessa nelle maglie della consorteria giacché si comprende chiaramente che la donna è sì latrice di messaggi, ma nei limiti di quanto le viene consentito dai veri partecipi del gruppo.

Ancora, non si può sottacere il filo rosso che ha accompagnato la lettura di tutte le conversazioni captate: l’ossessiva preoccupazione del Cianci per il mantenimento economico della compagna di cui si sarebbero dovute occupare le sorelle Cianci Antonina e, in particolar modo, Rachela (così, ad esempio, nel dialogo del 20 giugno 2014 *<< tu, quando ti servono vai da Rachela, fino a quando ce li ha te li dà, poi vediamo >>*) rispetto alla quale Concetta Gligora è chiaramente subalterna.

È a lei che Concetta deve rivolgersi per ottenere quanto necessario per le spese quotidiane per poi doverne rendicontare a mo’ di giustificazione al Cianci; così nel colloquio carcerario del 24 aprile 2014, Gligora Concetta si rivolgeva al compagno: *quando sono venuta la volta scorsa, mi sono scordata di dirtelo, io ho telefonato a Rachela, di portarmi 1000 euro per pagarmi, mi sono comprata la motosega, ho sessantadue pagato i bollettini arretrati di ... della biancheria, la cosa del computer, mi sono dovuta pagare le cose, hai capito? [...] per fartelo sapere [...] è che non voglio che se qualche volta viene e ti dice ... che ho... io non so come.”*

E ancora nel dialogo del 20 giugno 2014, emergono le difficoltà economiche della Gligora e le problematiche nel relazionarsi a Rachela per il suo mantenimento, al punto tale da rappresentare al compagno la necessità di trovarsi un lavoro (*senti un attimo, ma io ... (inc) ... mi devo trovare un lavoro*); e alle domande del Cianci che le chiedeva quanto la sorella

le corrispondeva replicava: *“Trecento la volta e me li ha porta contando ...”*; l'uomo, quindi, con risposta secca, chiosava: *“È giusto che mi cunta”*.

Pertanto, il tenore dei dialoghi sopra riportati ha evidenziato “la relazione senza inclusione” della Gligora nella consorteria criminale di cui vi è indubbiamente prova che abbia percepito i proventi illeciti, ma solo ed esclusivamente in qualità di compagna del detenuto, tanto da doverne rendicontare le spese o da doversi giustificare per eventuali richieste di danaro.

E, tuttavia, pur estranea alla struttura del sodalizio e quindi priva dell'*affectio societatis*, la Gligora, proprio in un momento di delicata “fibrillazione” del sodalizio stesso, allorché l'arresto del capo avrebbe potuto metterne in discussione l'egemonia territoriale, non ha mancato di prestare un contributo concreto, consapevole e specifico per la conservazione e il mantenimento delle capacità operative dell'associazione.

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato come l'imputata si sia costantemente adoperata per assicurare la circolazione delle informazioni tra il compagno detenuto e l'esterno del carcere, intrattenendo altresì rapporti con gli altri sodali al fine di comunicare all'uno le misure adottate, agli altri le direttive impartite.

Così nel dialogo del 17 aprile 2014, Gligora riferiva a Cianci di aver appreso da Mavrici che l'imprenditore Savoia, pur non rifiutando la richiesta estorsiva, aveva chiesto la possibilità di procrastinarne di qualche giorno l'adempimento (*“<<U Savoia che gli ha detto?>> <<Che deve aspettare un po' di giorni che non ne ha ... me lo ha detto Peppe ieri sera”>>*). Sempre nel medesimo colloquio, Gligora informava Cianci che Mavrici non era riuscito a farsi consegnare la rete che l'imprenditore Mimmo Nava avrebbe dovuto loro consegnare (*“ah mi ha detto Peppe, ieri sera, che quello della rete ancora non gli ha detto niente”*).

Ancora, nel dialogo del 3 giugno del 2014, è Gligora ad introdurre il tema dell'estorsione perpetrata in danno della ditta Oliveri, riferendo al compagno che i lavori di rifacimento del manto stradale demandati alla predetta erano stati ultimati.

In ultimo, non può tralasciarsi il contenuto del colloquio captato in data 20 giugno 2014, sebbene il Tribunale abbia ritenuto l'irrelevanza penale di quei fatti giacché, contestati nella forma tentata, si sono attestati ad una soglia di punibilità sì anticipata da risultare irrilevante. In quel dialogo, Cianci chiedeva esplicitamente alla Gligora di recarsi presso “il vecchio” da cui avevano comprato le statuine di Natale al fine di riscuotere il danaro che questi gli doveva (*mi dona 5.000 euro*) per provvedere al pagamento del difensore e la donna rispondeva affermativamente (*“va bene!”*).

In assenza di riscontri che diano conto dell'effettiva consegna del messaggio estorsivo non è di certo possibile ritenere integrata alcun tipo di responsabilità penale, ma il contenuto del dialogo è indubbiamente un indice sintomatico della volontà della Gligora di agire per la conservazione e l'agevolazione del consorzio criminoso.

Pertanto, alla luce delle summenzionate evidenze, ritiene il Collegio che le condotte poste in essere dall'odierna imputata integrino gli estremi del reato di cui agli artt. 110-416 c.p., giacché è emerso con ogni evidenza il ruolo di concorrente esterno della donna che, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, forniva – curando la trasmissione dei messaggi tra il capo e gli affiliati - un contributo consistente all'associazione, garantendone il mantenimento della gestione nella profonda situazione di difficoltà rappresentata dalla carcerazione del capo cosca.

#### **4.4 Forgetti Domenico**

Forgetti Domenico è il nipote di Cianci Domenico, figlio della sorella deceduta Cianci Concetta; ciò che gli si contesta è il reato di partecipazione all'omonima cosca familiare.

Il tenore dei dialoghi captati ha indubbiamente dimostrato l'intraneità e l'*affectio societatis* nutrita dall'imputato nei confronti dell'associazione.

In primo luogo, occorre evidenziare il ruolo di assoluto rilievo assunto dall'imputato nel settore operativo delle estorsioni.

Nel dialogo carcerario dell'1 aprile 2014, il detenuto Cianci, discutendo con la sorella Antonina del mantenimento economico della compagna Gligora, attirava l'attenzione del nipote Domenico sussurrandogli all'orecchio: "*quelli... quelli del Camao... glieli date a lei capito?*"; questi, non dava alcun cenno di risposta, così dimostrando di aver colto immediatamente il significato di quell'ordine.

Il tema veniva ripreso nel colloquio del 20 giugno 2014 in cui Cianci Domenico, rivolgendosi a Forgetti, chiedeva esplicitamente se "*i soldi di Camao*" fossero stati consegnati alla Gligora e il nipote in risposta spiegava che "*di quel fatto se l'è vista zio Damiano*" (cfr. paragrafo 2.2).

Sempre nel medesimo dialogo carcerario, il detenuto Cianci chiedeva informazioni in merito all'estorsione perpetrata in danno di Savoia, cugino della moglie del Forgetti; anche in questo caso il nipote dimostrava di seguire in prima persona questa vicenda: "*ha chiamato pure a lui lo zio Damiano! Però devo parlare con Peppe di questo fatto*" (cfr. paragrafo 2.2). Ancora, nel dialogo del 3 giugno 2014, Forgetti riferiva allo zio Cianci che da lui fosse "*passato due volte, questo della strada... questo della strada*"; il riferimento è all'estorsione perpetrata in danno dell'imprenditore aggiudicatario dei lavori pubblici di rifacimento del manto stradale in viale San Martino che, com'è possibile comprendere dal tenore del dialogo, si era dunque recato più volte presso il Forgetti (cfr. paragrafo 2.4).

A riprova del ruolo partecipativo rivestito dal Forgetti nell'ambito dell'associazione mafiosa, non può non evidenziarsi la profonda conoscenza che egli dimostrava rispetto alle operazioni illecite imposte dalle cosche sul territorio di San Martino, vessato e martoriato da pratiche violente e intimidatorie.

Così nel dialogo del 3 giugno 2014, Forgetti Domenico alludeva alla località Camao e Cianci domandava: "*se lo sono venduto?*"; seguiva risposta negativa e l'inquietante rivelazione di un danneggiamento perpetrato mediante incendio "*no (...) gli hanno messo fuoco ed è stato lo stesso di quello che è venuto laggiù... la stessa mano*" ed ancora aggiungeva "*secondo me lo fanno apposta*"; Cianci, confermava l'intuizione del nipote, illustrando la finalità del grave gesto "*per farglielo vendere! Io avevo parlato, se lo vende, io gli avevo detto che voglio 50.000 euro...*".

Dal dialogo intercettato emerge l'interesse della cosca per le compravendite immobiliari aventi ad oggetto fondi terrieri, interesse che si spinge al punto tale da compiere atti intimidatori e di danneggiamento per costringere alla vendita.

Sempre nel medesimo dialogo, si faceva riferimento all'acquisto di un fondo sito in contrada Camao; Cianci riferiva che sul punto erano stati già presi accordi ("*io gli ho detto che voglio due mila euro a tumonata*") con il referente mafioso della cosca Fazzalari *Ntoni u lentu* - soprannome di Domenico Fazzalari - il quale "faceva da tramite" per un tale Auddino di Citanova.

Anche in questo caso il terreno era stato fatto oggetto di danneggiamento a mezzo incendio, rispetto al quale il detenuto Cianci sospettava quali responsabili la famiglia degli Avignone ("*vedi se... perché i lenti...lenti... non lo fanno sicuro...se sono gli Avignone, se sono questi!*").

Le risultanze dei colloqui hanno ampiamente confermato l'intraneità del Forgetti all'associazione rispetto alla quale si è posto quale figura di riferimento sia nell'ambito estorsivo, in quanto latore dell'andamento dell'estorsione perpetrate e in taluni casi in quanto riscossore delle tangenti, sia più in generale per quel che concerne gli affari illeciti perpetrati dalla cosca sul territorio - talvolta in combutta con altri gruppi criminali - di cui informava lo zio per riceverne ordini e direttive.

#### 4.5 Forgetti Damiano

Forgetti Damiano è il fratello gemello di Domenico e, come al germano, gli viene ascritta la condotta di partecipazione all'omonima associazione di stampo mafioso, contestazione che il Tribunale ha ritenuto provata e accertata per come si dirà *infra*.

La prova degli addebiti mossigli è compendiata nel dialogo carcerario del 24 aprile 2014: ancorché si tratti di una sola conversazione, la stessa risulta densa di contenuti criminali, tanto da non lasciar alcun dubbio in ordine all'intraneità del Forgetti all'associazione criminosa.

In *primis*, Forgetti Damiano dimostra di essere perfettamente a conoscenza degli affari illeciti perpetrati dalla cosca, in particolar modo di quelli di tipo estorsivo; alla domanda del Cianci che gli chiedeva "*poi Matteo è venuto?*" (il riferimento è al Matteo Condò di cui all'estorsione esaminata al paragrafo 2.1), rispondeva dapprima annuendo con il capo e poi, alla domanda "*quanto?*", replicava usando sapientemente il labiale; si comprendeva successivamente che la risposta data era 250, giacché Cianci replicava "*eh, che io gli ho detto di mandarmi duecentocinquanta al mese*".

Nel prosieguo del dialogo Forgetti informava lo zio di aver portato l'automobile dal meccanico giacché sentiva un rumore e Cianci gli chiedeva a chi si fosse rivolto. Forgetti rispondeva pronunciando con il labiale il nome "*Fabio*" e lo zio detenuto approvava annuendo e muovendo parallelamente le mani.

Qualche istante dopo era lo stesso Cianci a raccomandarsi con Forgetti e Gligora, anch'essa presente al colloquio, di stare attenti a tutto ciò che fosse stato pronunciato in auto ("*e state attenti a quello di cui parlate là sopra che (inc.) a tutte le parti, a tutte le parti, in qualsiasi parte parlate*").

Risulta evidente, per le modalità in cui si svolgeva la conversazione (accenni del capo e uso del labiale), nonché alla luce dell'immediato richiamo alla prudenza, che il Forgetti avesse provveduto ad un'operazione di bonifica dell'autovettura, temendo una possibile attività captativa sul mezzo.

L'ultimo passaggio del dialogo che preme evidenziare è quello avente ad oggetto un danneggiamento cui il Forgetti veniva demandato dallo zio il quale gli ordinava di ripetere un'azione delittuosa - già compiuta con un non meglio identificato soggetto - consistente nel dar fuoco ad un terreno di cui gli venivano fornite tutte le coordinate.

Per cogliere appieno la mafiosità di cui risulta permeato il dialogo, vale la pena riportare lo stesso nella sua interezza.

*Domenico CIANCI: più in là, là dove sono i cani, di fronte al cancello, dovete fare lo stesso lavoro, lei con lui (inc.) dovete fare lo stesso lavoro che avete fatto là, per (inc.)*

Cianci Domenico abbassa notevolmente la voce tanto che Forgetti Damiano non capisce e si avvicina a Cianci per farsi ripetere ciò che deve fare (n.d.t.)

*Domenico CIANCI: Il lavoro che avete fatto tu e quel tuo amico*

*Damiano FORGETTI: mh (annuisce)*

*Domenico CIANCI: Lo dovete fare lo stesso là ...*

Forgetti Damiano usa il labiale (n.d.t.)

*Domenico CIANCI: risponde con il labiale e dopo aggiunge "ai pioppi da noi"*

*Damiano FORGETTI annuisce*

*Domenico CIANCI: lo stesso lavoro, tutto se ne deve andare di là ...*

*Damiano FORGETTI: Ok, basta! Va bene!*

*Domenico CIANCI: Aprite il cancello là di Rocco ... rompete il catenaccio, gli buttate la nafta...*

*DAMIANO Forgetti: va bene*

*Domenico Cianci: Fate lo stesso lavoro di là, tutto preciso, là non deve rimanere niente, nessuno sa niente ...più in là*

*Damiano FORGETTI: Me la regolo io*

*Domenico CIANCI: (muove la mano destra in senso orario dice le prime parole usando il labiale e poi dice n.d.t.) ... brucia tutto*

*Damiano FORGETTI: (fa un accenno con la testa) non ti preoccupare zio, non ti preoccupare*

*Domenico CIANCI: (inc.) il transito dal cancello di "Roccuzzo"*

*Damiano FORGETTI: Mh*

*Domenico CIANCI: ... andate solo di là ... "ai pedi della calata della Petrusa"*

*Damiano CIANCI: Nn!*

*Domenico CIANCI: ... entrate là da Fabio*

*Damiano FORGETTI: Di fronte di Fabio*

*Domenico CIANCI: ... entrate di là, sempre mascherati, vedi che ci sono telecamere da tutte le parti, vedi che te lo dico ...*

*Damiano FORGETTI: Sì, sì, sì, sì, ho capito*

Sulle contestazioni mosse, la difesa e l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, hanno fornito una versione alternativa dei fatti che ruota sostanzialmente in ordine alle seguenti argomentazioni: in primo luogo l'adesione di Forgetti alle richieste dello zio sarebbe stata solo una forma di rispetto nei confronti di un anziano parente; non vi sarebbe riscontro alcuno in merito all'incendio sopra menzionato le cui ragioni andrebbero individuate nella necessità di sopprimere alcuni cani randagi che avevano importunato la cagnolina della Gligora e di cui si era fatto accenno nel corso del colloquio; ancora non basterebbe la mera adesione per potere dire configurato il reato di partecipazione mafiosa.

Il primo dei rilievi mossi è del tutto irrilevante, giacché di fronte ad una richiesta di siffatta gravità, nessuna forma di "educazione" può giustificare l'atteggiamento supino dell'imputato che, per altro, come si è evidenziato nel corso della conversazione, era già aduso allo svolgimento di siffatte pratiche intimidatorie.

Ancora non coglie nel segno la mancanza di riscontri in merito all'avvenuto danneggiamento giacché gli accertamenti sui terreni vennero condotti in un momento significativamente successivo – il 30 agosto 2014 - rispetto a quello delle conversazioni intercettate.

Il movente, asseritamente ricondotto alla necessità di sopprimere i cani che avevano ingravidato la cagnolina della compagna del detenuto, si appalesa del tutto banale, ma non nei termini giustificativi in cui lo ha prospettato la difesa, quanto piuttosto nell'evidenziare l'assoluta sproporzione e la gravità, altrimenti immotivata, della violenta ritorsione.

Pertanto, sebbene di un solo dialogo si sia trattato, è emerso con tutta evidenza la condotta partecipativa del Forgetti che si dimostrava, non solo pienamente consapevole delle pratiche estorsive perpetrate dalla cosca di cui si faceva latore con lo zio detenuto – facendole, quanto meno sotto il profilo dell'*affectio* proprie - ma anche attore protagonista di gravissimi danneggiamenti a mezzo incendio, volti a garantire al sodalizio la persistenza sul territorio della forza intimidatrice del gruppo.

Ancora una volta – lo si era già visto per Mavrici – la messa a disposizione in via tendenzialmente durevole e continua delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio, oltre a evidenziare una vera e propria "compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio", si è di fatto tradotta nel concreto ausilio allà commissione dei reati-fine 'propri' della cosca.

#### 4.6 Cianci Rachela

È la sorella del detenuto e capo cosca Cianci Domenico; a lei si imputa il reato di partecipazione mafiosa con un ruolo ben preciso, quello di cassiera; la donna, secondo il costruito probatorio, che ha trovato conferma nelle risultanze dibattimentali, assumeva nell'ambito del sodalizio la precipua funzione di raccogliere i proventi illeciti per poi distribuirli tra familiari e accoliti.

Il ruolo di depositaria e di gestrice delle somme di danaro della cosca è emerso nei colloqui captati il 24 aprile 2014, il 2 maggio 2014, il 25 maggio 2014 e il 3 luglio 2014.

Nel dialogo carcerario del 24 aprile 2014, si comprendeva chiaramente che alle spese quotidiane sostenute dalla Gligora stesse provvedendo Cianci Rachela su disposizione del fratello: *“quando sono venuta la volta scorsa, mi sono scordata di dirtelo, io ho telefonato a Rachela, di portarmi 1000 euro per pagarmi, mi sono comprata la motosega, ho sessantadue pagato i bollettini arretrati di ... della biancheria, la cosa del computer, mi sono dovuta pagare le cose, hai capito? [...] per fartelo sapere [...] è che non voglio che se qualche volta viene e ti dice ...che ho... io non so come.”*

Emblematico è altresì il colloquio del 2 maggio 2014 avente ad oggetto la compravendita dell'immobile, meglio identificato al capo i), solo fittiziamente intestato a Rachela ma in realtà, come sopra è emerso (cfr. paragrafo 3.3), nella piena disponibilità dell'effettivo proprietario: Cianci.

Rachela Cianci interrogava il fratello in merito alla destinazione dei proventi della vendita (*“questi soldi che mi danno tu cosa vuoi che faccio?”*) e il germano *“li tieni tu...li tieni, lei (riferendosi a Gligora Concetta n.d.r.) quando te li cerca glieli dai, quello che tieni tu, facendo corna, lo deve sapere sempre tua figlia”*.

Nel successivo colloquio carcerario del 3 luglio 2014, ad affare concluso, Rachela informava il fratello che il figlio Bitonte Francesco, erede del defunto marito, aveva rinunciato alla riscossione della propria quota in favore della famiglia; comunicava altresì di non aver versato i proventi della vendita né alla Gligora, né a una tale “Maria”, in quanto le somme le erano state necessarie per l'adempimento di talune incombenze; ricevendo sul punto ampie rassicurazioni da parte del fratello, sottolineava che sino a quel momento (nemmeno tre mesi dall'arresto n.d.r.) era stata già versata alla Gligora la somma complessiva di 2.000 euro.

Dunque dal tenore dei dialoghi si comprende come Cianci Rachela sia la referente indicata dal fratello Domenico a elargirle le somme necessarie a tutte le proprie incombenze; indubbiamente l'affetto familiare tra due cognate può giustificare aiuti e sostegni di tipo economico, ma il valore delle somme – migliaia di euro - corrisposte e la continua intermediazione del Cianci fanno con ogni evidenza inferire che il danaro versato alla Gligora non fosse altro che quello illecito del detenuto di cui la sorella si faceva depositaria. In tal senso depone anche il prosiegua del dialogo in cui Rachela rappresentava al fratello che *“quello... quello... non me li ha dati... con te ha preso il tempo che te li può dare dopo...o...”*; Cianci rispondeva: *“che io ci pigghiai u tempo?”*; Rachela confermava *“non me li ha dati”* e Cianci chiosava *“va bene”*.

Il linguaggio utilizzato assolutamente criptico, giacché non recante né il nominativo del soggetto di cui si stava discorrendo, né tanto meno l'indicazione del bene di cui stava procrastinando la consegna, fa con ogni evidenza inferire l'adempimento di una prestazione avente causale illecita che Cianci Rachela era stata demandata, in assenza del fratello, a riscuotere.

Ancora nel dialogo carcerario del 25 maggio 2014, i due fratelli Cianci discorrevano dei lavori che dovevano essere effettuati su un fondo agricolo che non era di loro proprietà; sul punto Cianci Domenico indicava alla sorella quale danaro dovesse utilizzare per il pagamento degli stessi, esprimendosi in questi termini: *“con quei soldi là di prenderli per comprare ciò che serve per ordinare l'aranceto”*.



La mancata indicazione della fonte del danaro da cui Rachela Cianci avrebbe dovuto attingere e il suo atteggiamento di totale naturalezza nel comprendere immediatamente a cosa il fratello si stesse riferendo, sono indici sintomatici dell'origine criminosa della somma e delle capacità della donna di gestire materialmente la "cassa".

Il compendio degli elementi probatori raccolti conferma, dunque, l'assunto accusatorio e delinea chiaramente il ruolo di Cianci Rachela all'interno del sodalizio: ella, deputata da Cianci alla gestione degli interessi economici della famiglia, si occupava della tenuta dei proventi derivanti dagli affari illeciti della cosca e, su disposizione del fratello, provvedeva alla spartizione degli stessi tra familiari e sodali.

#### 4.7 Nunzio Chirico

Secondo il costruito accusatorio, cui il Tribunale non ha convenuto, Nunzio Chirico è uno dei partecipi della cosca Cianci-Maio-Hanoman, deputato a mantenere i rapporti con la cosca Zappia, anch'essa presente sul territorio di San Martino.

Tale ruolo sarebbe emerso nel dialogo carcerario del 16 maggio 2014.

In quell'occasione Mavrici, informato lo zio che di lì a poco avrebbe incontrato "*quello dei marciapiedi*", chiedeva istruzioni in merito agli accordi che si comprendeva il Cianci avesse già intavolato con costui prima della carcerazione (cfr paragrafo 2.4).

Il detenuto spiegava al nipote che la tangente estorsiva doveva essere commisurata in relazione al valore dell'appalto e poi aggiungeva "*se si verifica questo fatto qua, Totò, che viene quello e ti dà, diciamo 1000 euro ...cinquecento glieli dai a Nunzio Chirico... sì, sì... e gli dici << mi ha detto mio zio di darteli a te che tu sai a chi li devi dare. Per loro.>> [...] la metà di quello che ti dà, di quelli là, di quello e basta*".

La pubblica accusa ha individuato nel "Nunzio Chirico" evocato nella conversazione la persona di Chirico Annunziato, nato a Taurianova l'1 maggio 1967; all'identificazione si è giunti attraverso gli accertamenti condotti presso l'Ufficio anagrafe di San Martino di Taurianova da cui è risultato che l'unico soggetto recante quel nome e cognome fosse l'odierno imputato.

La difesa sul punto ha rappresentato che il documento dell'anagrafe attesterebbe solo le generalità dell'imputato, nonché la sua residenza, ma non costituirebbe prova del fatto egli fosse l'unico "Nunzio Chirico" presente sul territorio; l'argomento è debole e resta sfornito di adeguata prova concreta giacché nessuna allegazione è stata prodotta al fine di dimostrare l'esistenza di eventuali soggetti omonimi.

Ancora, il consulente trascrittore della difesa ha evidenziato che dall'ascolto della conversazione sembrerebbe che Cianci Domenico avesse pronunciato, piuttosto che il nome di Nunzio Chirico, quello di "Nuccio di Chirico" o "Nunzio di Chirico".

Anche in questo caso il rilievo non coglie il segno giacché il perito nominato dal Tribunale ha ritenuto di individuare nel nome pronunciato dal Cianci quello dell'odierno imputato e su tale conclusione, a seguito dell'ascolto del colloquio, ha convenuto anche il Tribunale, né il c.t. di parte, al di là della sua soggettiva percezione, ha fornito elementi di natura scientifica per smentire od anche solo porre in dubbio l'assunto accusatorio (si vedano in particolare le risposte fornite dal c.t. Milicia all'udienza del 20 gennaio 2021 nel relativo verbale di stenotipia).

Del tutto irrilevanti sono state le deposizioni dei testi a difesa, Chirico Giuseppe Rocco – fratello dell'imputato e titolare della "Fontanella" – e Squillace Annunziato – benzinaio dell'omonima ditta – i quali si sono limitati a descrivere Chirico Annunziato come un indefesso lavoratore, incaricato della gestione del bar e del ristorante di proprietà del germano.

Questi i fatti, il Tribunale ritiene di non aderire alla tesi accusatoria che attribuisce a Nunzio Chirico il ruolo di partecipe nell'ambito del sodalizio criminale.

È indubbiamente emerso, dal tenore del colloquio intercettato, che la metà dei guadagni della tangente estorsiva riscossa dalla ditta Oliveri - che si stava occupando dei lavori di rifacimento del manto stradale di viale San Martino - andava, come da direttive impartite dal Cianci, affidata a Nunzio Chirico; a quest'ultimo il Mavrìci avrebbe dovuto riferire "ha detto mio zio di darteli a te che tu sai a chi li devi dare".

L'ufficio di Procura ha ritenuto che i destinatari della metà dei proventi estorsivi andassero individuati negli Zappia - l'altra cosca egemone presente sul territorio di San Martino - secondo quella che sarebbe una accertata modalità di spartizione dei proventi estorsivi perpetrati in danno delle ditte aggiudicatrici di lavori pubblici.

Tuttavia, in assenza di elementi probatori a conforto della tesi, questa deduzione rimane, sotto il profilo dell'identificazione soggettiva degli ulteriori destinatari dei proventi illeciti, una suggestione sfornita di adeguati riscontri.

Resta, tuttavia, il dato inconfutabile che quella somma, di cui si è accertata la provenienza illecita (cfr. paragrafo 2.4), andava consegnata per il tramite di Nunzio Chirico a soggetti che Cianci decideva scientemente di non nominare nel corso del colloquio, dando così atto di una prassi nota che non necessitava spiegazioni.

Ciò posto, deve ritenersi che la condotta perpetrata da Nunzio Chirico vada più correttamente ascritta nel reato di favoreggiamento reale aggravato dal fine di agevolare la cosca e non in quello di partecipazione alla cosca medesima.

L'istruttoria dibattimentale, costituita da un solo dialogo, non ha provato né lo stabile inserimento del Chirico all'interno della cosca, né tanto meno *l'affectio societatis* rispetto ai programmi delittuosi perseguiti dalla stessa.

Il Chirico, alla luce di quanto emerso, si è "limitato" ad assicurare che i proventi estorsivi, raccolti dal sodalizio facente capo a Cianci, fossero destinati a dei soggetti non meglio identificati, garantendo in tal modo a questi ultimi il conseguimento dell'utilità illecita e, più in generale, il mantenimento del buon andamento della pratica mafiosa di spartizione dei profitti.

Peraltro, il tenore del messaggio veicolato dal boss a Nunzio Chirico per il tramite di Mavrìci, non lascia residuare margini di dubbio neanche in ordine alla consapevolezza che il Chirico abbia avuto circa la natura della somma a lui consegnata e circa la causale sottesa alla consegna finale: così come Cianci non aveva avuto bisogno di diffondersi con Mavrìci in dettagli ritenuti evidentemente superflui prima ancora che compromettenti, allo stesso modo il 'Nunzio' che avrebbe dovuto prendere in custodia la somma da Mavrìci non avrebbe avuto bisogno di alcuna delucidazione circa il perché della consegna e della destinazione finale di quei soldi; oltretutto, se la causale fosse stata lecita, i parlanti intercettati non avrebbero dovuto avvertire l'esigenza di alluderne indirettamente nel corso del colloquio carcerario, né Cianci - per tornare sulla configurabilità dell'elemento soggettivo in capo al Chirico - avrebbe dovuto rammentare a Mavrìci che a Nunzio non necessitavano particolari istruzioni (... e gli dici << mi ha detto mio zio di darteli a te che tu sai a chi li devi dare. Per loro.>> [...] la metà di quello che ti dà, di quelli là, di quello e basta").

Pertanto, nella sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie di cui all'art. 379 c.p., la condotta a lui ascritta va riqualificata in quella di favoreggiamento reale aggravato.

## 5. Trattamento Sanzionatorio

### *Continuazione*

A parere del Tribunale sussiste il vincolo di continuazione tra le condotte associative e quelle estorsive.

È noto l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale "*È configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso*" (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 8451 del 21/01/2009 Cc. dep. 25/02/2009 Rv. 243199).

Orbene, nel caso di specie la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, anche sotto il profilo dei beni giuridici lesi, nonché il costante *modus operandi* dei soggetti agenti sono indici sintomatici dell'attuazione di un primigenio progetto criminoso unitario rispetto al quale i reati fine appaiono già delineati quanto meno nei loro elementi essenziali.

#### ***Attenuanti generiche***

Il Tribunale ritiene di non concedere ad alcuno degli imputati le circostanze attenuanti generiche. Tale scelta si giustifica in ragione della assoluta gravità dei fatti accertati, dell'assenza di elementi di segno positivo valutabili e della biografia penale che lumeggia la personalità di alcuni (il riferimento è a Cianci Domenico, Cianci Damiano e Nunzio Chirico).

#### ***Recidiva***

Si ritiene sussistente la recidiva reiterata e specifica contestata nei confronti di Cianci Domenico e Cianci Damiano, nonché quella semplice ascritta a Nunzio Chirico.

I reati per cui vi è giudizio non possono essere considerati espressione di una mera ricaduta nell'illecito ma sono sintomatici, per la loro oggettiva gravità, di una crescente e ferma capacità a delinquere.

Tutti i prevenuti hanno dimostrato, d'altronde con le loro scelte criminali, poste in essere in un contesto di conclamata mafiosità, un'attitudine consolidata al delitto che giustifica l'aggravamento della pena.

In particolare, Cianci Domenico e Cianci Damiano, l'uno ristretto in regime di detenzione carceraria, l'altro sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, hanno rivelato una pervicacia ed un'ostinata determinazione nel perseguire i propositi criminali dell'associazione, sebbene sottoposti a misura.

La condotta di favoreggiamento posta in essere da Nunzio Chirico rivela la facilità e l'agio con cui questi si destreggiasse in contesti criminali di assoluto rilievo, con ciò denotandosi una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.

#### ***Aggravanti***

Sussiste per tutti gli imputati partecipi l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. giacché risulta provato che essi agirono avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività delle associazioni.

Per i partecipi, il Tribunale fa proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene "*la circostanza aggravante de qua sia configurabile anche con riguardo ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio*" (Cass. Pen. II Sez., 3.5.2017., nr. 20935).

Ciò posto, l'aggravante contestata sussiste in ambedue le forme esplicitate dal legislatore, quella dell'utilizzo del metodo mafioso e quella della finalità di agevolare l'associazione.

Sulla seconda si evidenzia che i delitti di estorsione contestati rappresentano i reati fine che connotano l'associazione giacché, evidente il nesso teleologico, appare necessario l'aggravamento sanzionatorio.

Per quel che attiene all'aggravante del metodo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, come nel caso di specie, anche laddove l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo non sia evidente, è considerato sufficiente che il soggetto agente, in maniera anche contratta o implicita, faccia riferimento al potere criminale

dell'associazione in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Cass. II Sez., 21.4.2017, nr. 19245).

L'aggravante in esame è compatibile con la contestata aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. consistente in virtù del rinvio all'art. 628 c.p., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, poiché le stesse risultano ancorate a presupposti fattuali differenti: *“la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa* (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013 ud. dep. 22/01/2014 Rv. 258464).

Trattasi di aggravanti ad effetto speciale, di cui il Tribunale ritiene di dover fare contestualmente applicazione, nei limiti stabiliti dall'art. 61 co. 4 c.p., alla luce della gravità delle condotte poste in essere e sopra descritte.

Non sussiste l'aggravante dell'associazione armata, contestazione da cui si è discostato lo stesso Pubblico Ministero in sede di requisitoria.

#### ***Dosimetria sanzionatoria***

Valutati dunque gli elementi sopra evidenziati, nonché i criteri di cui all'art. 133 c.p. si può procedere alla determinazione della pena nei termini di seguito indicati.

Per **Cianci Domenico** (tenuto conto della gravità delle condotte, dell'intensità del dolo, della capacità criminale, del ruolo apicale assunto nell'ambito dell'associazione) si stima pena equa quella ulteriore di anni 3 di reclusione ed euro 3.500 di multa che, sommata a quella irrogata nella sentenza 1412/2017 della Corte di Appello di Reggio Calabria, con cui il Tribunale ha ritenuto la continuazione, dà luogo ad una pena finale pari ad anni 21 di reclusione ed euro 6.500 di multa.

Sul punto il Tribunale ha ritenuto sussistente la continuazione con la sentenza nr. 1412/2017 della Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava quella emessa dal Gup di Reggio Calabria, all'esito di giudizio abbreviato, con cui Cianci era stato condannato nella qualità di promotore e capo della cosca Cianci-Maio-Hanoman, con condotta accertata dal febbraio 2010 e “tutt'ora perdurante”.

Alla luce delle considerazioni su esposte, la pena finale è stata così determinata:

- pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo D) della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Reggio Calabria nr. 1412/2017, anni 10 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.666 di multa (che scaturisce dalla riduzione di un 1/3 della pena di 16 anni di reclusione ed euro 2.500 di multa individuata dalla sentenza anzidetta);<sup>9</sup>
- aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
- aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo C) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
- aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo D) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
- aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo E) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa;

---

<sup>9</sup> Per l'individuazione del reato più grave, si è tenuto conto della pena effettivamente irrogata dal giudice all'esito del giudizio abbreviato e, dunque, anche della riduzione per il rito (cfr. sul punto, pronuncia delle SS.UU nr. 35852/2018;

- aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo H) di mesi 6 di reclusione. Pertanto, si addivene alla pena di 6 anni e 6 mesi, la quale va sommata alla pena finale della sentenza irrevocabile nr. 1412/2017, a lordo della diminuzione per il rito, pari a 27 anni di reclusione ed euro 4500 di multa.

L'addizione tra i due segmenti sanzionatori (27 anni di reclusione e 6 anni e 6 mesi di reclusione) dà luogo ad una somma di valore superiore al limite massimo previsto dall'art. 78 c.p. (anni 30 di reclusione); non potendosi irrogare una pena illegale, né potendosi intervenire sul trattamento relativo al primo trattamento sanzionatorio, è perciò necessario ridurre proporzionalmente gli addendi del secondo segmento per ricondurli ad una somma parziale che, addizionata a quella base di anni 27 di reclusione, rimanga contenuta nei confini normativi<sup>10</sup>: e, dunque, mesi 8 di reclusione per i capi B), C), D), ed E) e 4 mesi di reclusione per il capo h).

Per **Gligora Concettina** (tenuto conto in particolar modo, della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, dell'apporto fornito all'associazione), si stima equa la pena finale di anni 9 di reclusione, così determinata:

- pena base, ritenuto più grave il delitto di cui al capo A) - previa riqualificazione di quest'ultimo nella fattispecie di cui agli artt. 110-416 bis c.p. - anni 7 di reclusione, prossima al minimo edittale<sup>11</sup>;

- aumentata per il concorso materiale con il capo H) di anni 2 di reclusione.

Il Tribunale ha ritenuto che il concorso esterno in associazione mafiosa e il delitto di intestazione fittizia si pongano non già in rapporto di continuazione, ma di concorso materiale ex art 78 c.p.

Non sono emersi in atti elementi che consentano di ritenere le fattispecie avvinte da un unico disegno criminoso il quale presuppone per potersi dire configurato un'anticipata e unitaria ideazione delle condotte criminose che nel caso di specie manca in quanto ispirate a finalità eterogenee: l'intestazione fittizia del terreno di cui al capo H) era esclusivamente a favorire il compagno di vita Cianci e non già l'associato; la condotta partecipativa esterna è invece con ogni evidenza tesa a garantire il mantenimento e la sopravvivenza dell'associazione.

Per **Mavrici Giuseppe** (tenuto conto in particolar modo della gravità delle condotte, dell'intensità del dolo, dell'importanza del contributo associativo, del ruolo primario assunto nella perpetrazione delle condotte estorsive), si stima equa la pena finale di anni 13 di reclusione ed euro 9.000 di multa, così determinata:

- pena base, ritenuta più grave l'estorsione di cui al capo D), anni 9 di reclusione ed € 5.000 di multa;

- aumentata per l'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 c.p. di 6 mesi di reclusione ed € 1.000 di multa;

- aumentata per la continuazione con il capo A) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa;

- aumentata per l'estorsione di cui al capo C) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa;

<sup>10</sup> Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile (Sez. 4, Sentenza n. 827 del 21/11/2017 Ud. (dep. 11/01/2018 ) Rv. 271751)

<sup>11</sup> Nella determinazione della pena si è tenuto conto del trattamento sanzionatorio previsto per l'art. 416 bis c.p. prima della modifica legislativa rappresentata dalla Legge 27 maggio 2015 nr. 69.

- aumentata per l'estorsione tentata di cui al capo E) di mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa.

Per **Cianci Damiano** (considerata la gravità della condotta, l'intensità del dolo, il significativo percorso giudiziario, la posizione apicale nella struttura associativa), si stima equa la pena finale di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed € 8.000 di multa, così determinata:

- pena base, ritenuta più grave l'estorsione di cui al capo D), anni 9 di reclusione ed € 5.000 di multa;
- aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. di mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa;
- aumentata per la continuazione con il capo A) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa;
- aumentata per la continuazione con il capo C) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa.

Per **Forgetti Domenico** (considerata la gravità della condotta, l'intensità del dolo, il concreto contributo associativo) si stima equa la condanna alla pena di anni 8 di reclusione.<sup>12</sup>

Per **Forgetti Damiano** (considerata la gravità della condotta, l'intensità del dolo, l'apporto partecipativo) si stima equa la condanna alla pena di anni 8 di reclusione.

Per **Cianci Rachela** (considerata la gravità della condotta, l'intensità del dolo, l'apporto partecipativo) si stima equa la pena di anni 8 di reclusione.

Per **Chirico Annunziato** (tenuto conto della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, dell'apporto collaborativo), si stima equa la pena finale di anni 3 di reclusione, così determinata:

- pena base, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 379 c.p., così riqualificato quello ascrittogli al capo A), anni 2 di reclusione;
- aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. di 11 mesi di reclusione;
- aumentata per la recidiva di mesi 1 di reclusione.

#### **Per Oliveri Giuseppe**

Si stima equa la pena finale, attestata sui medi edittali in ragione della gravità della condotta, anni 2 di reclusione.

L'entità della pena inflitta e l'assenza di precedenti penali inducono a riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato, essendo ragionevole ipotizzare che lo stesso si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati.

#### **Statuizioni civili**

Tutti gli imputati, ad eccezione di Oliveri Giuseppe, vanno condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da quantificarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali da queste sostenute liquidate come da dispositivo.

#### **Conseguono per legge:**

- la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare per i soli imputati Cianci Domenico, Gligora Concettina, Forgetti

---

<sup>12</sup> Nella determinazione della pena si è tenuto conto del trattamento sanzionatorio previsto per l'art. 416 bis c.p. prima della modifica legislativa rappresentata dalla Legge 27 maggio 2015 nr. 69.

Domenico, Mavrici Giuseppe, Cianci Damiano, Forgetti Damiano e Cianci Rachela (art. 535 c.p.p.);

- l'applicazione agli imputati Cianci Domenico, Gligora Concettina, Forgetti Domenico, Mavrici Giuseppe, Cianci Damiano, Forgetti Damiano e Cianci Rachela delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 c.p.), dell'interdizione legale per la durata della pena (art. 32 c.p.);

- la revoca nei confronti degli imputati Cianci Domenico, Gligora Concettina, Forgetti Domenico, Mavrici Giuseppe, Cianci Damiano, Forgetti Damiano, Cianci Rachela e Chirico Annunziato delle prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui i condannati siano eventualmente titolari: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili (art. 2 comma 58 L.28.06.2012);

- l'applicazione per l'imputato Chirico Annunziato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (art. 29 c.p.);

- l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (artt. 417 e 228 e ss. c.p.) per la durata di anni tre nei confronti di Cianci Damiano e Mavrici Giuseppe; per la durata di anni due nei confronti Forgetti Domenico, Forgetti Damiano e Cianci Rachela; per la durata di anni uno nei confronti di Cianci Domenico e Gligora Concettina:

- la confisca del terreno e del fabbricato descritti nel capo h) della rubrica (art. 240 c.p.);

- il dissequestro e la restituzione ai legittimi proprietari di quant'altro in sequestro ove non vincolato anche in forza di altro titolo.

Il carico di ruolo che grava sulla scrivente giustifica l'adozione di un termine per la stesura della motivazione di novanta giorni, con sospensione per pari periodo dei termini di durata della custodia cautelare.

P.Q.M.

**Visti gli artt. 78 e 81 c.p. e 533 c.p.p.,**

DICHIARA CIANCI Domenico responsabile dei reati ascrittigli ai capi B, C, D, E ed H uniti in continuazione, fra loro e con quelli ascrittigli nella sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.1412 del 15.11.2017 irrevocabile il 19.02.2019, e lo condanna alla ulteriore pena di **anni tre di reclusione ed euro 3500 di multa** che - sommata a quella irrogata nella sentenza 1412/17 - dà luogo ad una pena finale pari ad anni ventuno di reclusione ed euro 6500 di multa;

**Visti gli artt. 73 c.p., 521 e 533 c.p.p.,**

DICHIARA GLIGORA Concettina, responsabile del reato p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p. non altrimenti aggravato - così riqualificato quello ascrittogli al capo A - e di quello sub H - esclusa l'aggravante ex art.416 bis.1 c.p. - e la condanna alla pena di **anni nove di reclusione;**

**Visto l'art. 533 c.p.p.,**

DICHIARA FORGETTI Domenico, FORGETTI Damiano e CIANCI Rachela responsabili del reato loro ascritto al capo A, con esclusione delle aggravanti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 416 bis c.p., e li condanna, ciascuno, alla pena di **anni otto di reclusione;**

OLIVERI Giuseppe responsabile del reato ascrittogli al capo N con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e lo condanna alla pena di **anni due di reclusione;**

**Visti gli artt. 81 c.p. e 533 c.p.p.,**

DICHIARA MAVRICI Giuseppe, responsabile dei reati ascrittigli ai capi A, con esclusione delle aggravanti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 416 bis c.p., C, D ed E uniti in continuazione e lo condanna alla pena di **anni tredici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa;**

CIANCI Damiano, responsabile dei reati ascrittigli ai capi A, con esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p., C e D uniti in continuazione e lo condanna alla pena di **anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;**

**Visti gli artt. 521 e 533 c.p.p.,**

DICHIARA CHIRICO Annunziato responsabile del reato previsto e punito dagli artt. 379 e 416 bis.1 c.p. così riqualificato quello contestatogli in rubrica al capo A e, ritenuta la contestata recidiva, lo condanna alla pena di **anni tre di reclusione;**

**Visti gli artt. 163 e segg. c.p.,**

CONCEDE a OLIVERI Giuseppe la sospensione condizionale della pena.

**Visti gli artt. 535 e 692 c.p.p.,**

CONDANNA i predetti imputati al pagamento delle spese processuali nonché, CIANCI Domenico, GLIGORA Concettina, FORGETTI Domenico, MAVRICI Giuseppe, CIANCI Damiano, FORGETTI Damiano e CIANCI Rachela a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

**Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,**

DICHIARA CIANCI Domenico, GLIGORA Concettina, FORGETTI Domenico, MAVRICI Giuseppe, CIANCI Damiano, FORGETTI Damiano, CIANCI Rachela interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché legalmente interdetti per la durata della pena principale; CHIRICO Annunziato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

**Visti gli artt. 228 e segg. e 417 c.p.,**

ORDINA la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di: CIANCI Damiano e MAVRICI Giuseppe per la durata di anni tre; FORGETTI Domenico, FORGETTI Damiano e CIANCI Rachela per la durata di anni due; CIANCI Domenico e GLIGORA Concettina per la durata di anni uno.

**Visto l'art. 240 c.p.,**

DISPONE la confisca del terreno e del fabbricato meglio descritti nel capo H della rubrica.





**Visto l'art. 2 comma 58 L. 28.06.2012,**

DISPONE la revoca delle prestazioni previdenziali comunque denominate in base alla legislazione vigente di cui CIANCI Domenico, GLIGORA Concettina, FORGETTI Domenico, MAVRICI Giuseppe, CIANCI Damiano, FORGETTI Damiano, CIANCI Rachela e CHIRICO Annunziato siano eventualmente titolari.

**Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,**

CONDANNA in solido tutti gli imputati - ad eccezione di Oliveri Giuseppe - al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle costituite parti civili, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Taurianova, nonché, alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. in misura di legge) per ciascuna delle parti.

**Visti gli artt. 2 c.p. e 530 c.p.p.,**

ASSOLVE CIANCI Domenico e CIANCI Rachela dal reato loro ascritto al capo I perché, all'epoca del fatto (7.12.1979) non era previsto dalla legge come reato.

**Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,**

ASSOLVE CIANCI Domenico, CIANCI Carmela e GLIGORA Concettina dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi G ed F perché il fatto non sussiste.

**Visto l'art. 262 c.p.p.,**

DISPONE il dissequestro e la restituzione ai legittimi proprietari di quant'altro in sequestro ove non vincolato anche in forza di altro titolo.

**Visto l'art. 207 comma 2 c.p.p.,**

DISPONE trasmettersi gli atti relativi alla testimonianza di Nava Domenico e di Savoia Giuseppe al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.

**Visti gli artt. 544 comma 3 e 304 comma 1 lett. c) c.p.p.**

INDICA in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione con sospensione per pari periodo dei termini di durata della custodia cautelare.

**Così deciso in Palmi il 10 aprile 2021**

La Giudice est. (Martina Tuscano)

*Martina Tuscano*


Il Presidente (Gianfranco Grillone)

*Gianfranco Grillone*

*Depositate in Cancelleria  
il 09.07.2021*

TRIBUNALE DI PALMI  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO A2

*Paola Riccibiano*



## Sommario

Premessa.....	10
Le estorsioni .....	11
2.1 Capo B) estorsione in danno di Zerbi Domenico e del suo fattore Condò Matteo perpetrata da Cianci Domenico .....	12
2.2 Capo C) estorsione in danno di Giuseppe Savoia, perpetrata da Cianci Domenico, Cianci Damiano e Mavrici Giuseppe.....	14
2.3 Capo D) estorsione in danno di Oliveri Giuseppe ascritta a Cianci Domenico, Cianci Domenico e Mavrici Giuseppe; capo N) la condotta di favoreggiamento ascritta a Oliveri Giuseppe.....	16
2.4 Capo E) tentata estorsione nei confronti dell'imprenditore Nava perpetrata da Cianci Domenico e Mavrici Giuseppe.....	18
2.5 Capo F) tentata estorsione in danno degli imprenditori di Amato di Taurianova ascritta a Cianci Domenico e Gligora Concetta .....	20
Le intestazioni fittizie.....	20
3.1 Capo G) intestazione fittizia del veicolo Volkswagen Golf ascritta a Cianci Domenico e Carmela .....	20
3.2 Capo H) intestazione fittizia del terreno e del fabbricato, meglio identificati in rubrica, ascritti a Gligora Concettina e Cianci Domenico .....	22
3.3 Capo I) dell'intestazione fittizia dei terreni e dei fabbricati rurali, meglio identificati in rubrica, ascritta a Cianci Domenico e Rachela .....	24
La condotta associativa .....	25
4.1 Cianci Damiano.....	26
4.2 Mavrici Giuseppe .....	28
4.3 Gligora Concettina .....	28
4.4 Forgetti Domenico .....	30
4.5 Forgetti Damiano .....	32
4.6 Cianci Rachela .....	34
4.7 Nunzio Chirico .....	35
Trattamento Sanzionatorio .....	36